



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Data: 26/10/2022
rev.2

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo**

ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

N.	Data	Causale
2	26/10/2022	Aggiornamento

Verificato da:	Approvato da:
	CdA 20/12/2022



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data: 26/10/2022
rev.2

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

INDICE

PARTE GENERALE	1
1 LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI DA REATO	1
1.1 Il regime di responsabilità previsto dal D.lgs. n. 231/2001.....	1
1.2 Il Decreto legislativo n. 231/2001	2
1.3 I presupposti della responsabilità	4
1.3.1 I criteri oggettivi	4
1.3.2 I requisiti soggettivi	6
1.4 I Reati presupposto	8
1.5 Le sanzioni.....	19
1.5.1 La sanzione pecuniaria.	20
1.5.2 Le sanzioni interdittive	21
1.5.3 La pubblicazione della sentenza	23
1.5.4 La confisca, anche per equivalente	23
1.5.5 Le misure cautelari.....	23
1.6 La tutela per i soggetti segnalatori di reati e irregolarità (il c.d. <i>whistleblowing</i>)	24
2 L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FORMA.TEMP	25
2.1 La Mission del Fondo e la sua struttura organizzativa	25
2.2 La funzione svolta dal Modello organizzativo e gli obiettivi perseguiti mediante la sua adozione	26
2.3 Il concetto di rischio accettabile	29
2.4 Gli effetti giuridici.....	30
2.5 I contenuti necessari del Modello organizzativo: la normativa, le Linee Guida di Confindustria e i principi stabiliti dalla giurisprudenza.....	32
2.6 Le Linee Guida di Confindustria	32
2.7 I principi individuati dalla giurisprudenza	34



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data: 26/10/2022
rev.2

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

2.8	Destinatari e finalità del Modello	35
2.9	Struttura del Documento	36
2.10	Aggiornamento del Modello organizzativo	37
3	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	37
3.1	L'OdV	37
3.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	39
3.3	Obblighi dell'OdV in materia di <i>reporting</i>	41
3.4	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	41
3.4.1	Sistema di deleghe	41
3.4.2	Segnalazioni da parte degli esponenti del Fondo e da parte di terzi	41
3.4.3	Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	42
4	DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	43
	Informativa a collaboratori esterni e partner	43
5	VERIFICHE PERIODICHE	44
6	MODELLO E CODICE DI COMPORTAMENTO (CODICE ETICO)	44
7	IL SISTEMA DISCIPLINARE	44
	PARTE SPECIALE	45
1	PREMESSA	45
2	AREE DI RISCHIO ED ATTIVITÀ SENSIBILI	45
I.	Area 1: Rapporti con la Pubblica Amministrazione	45
I.I	Le fattispecie riconducibili all'Area di rischio	46
I.II	Le attività a rischio	54
1.	Rapporti istituzionali	54
2.	Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione di visite ispettive, verifiche, controlli e accertamenti	55
3.	Rapporti con l'Autorità giudiziaria	57
I.III	Regole di condotta	59
I.IV	Raccomandazioni	62
II.	Area 2: Amministrazione di Forma.Temp	63



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data: 26/10/2022
rev.2

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

II.I Le fattispecie riconducibili all'Area di rischio.....	63
II.II Le attività a rischio	81
1. Amministrazione e finanza.....	81
2. Acquisto di beni e servizi.....	84
3. Gestione delle risorse umane	86
4. Gestione dei sistemi informatici	88
II.II Regole di condotta	90
II.IV Raccomandazioni	94
III. Area 3: Salute e sicurezza.....	95
III.I Le fattispecie riconducibili all'Area di rischio.....	95
III.II Le attività a rischio	97
III.III Regole di condotta	98
III.IV Raccomandazioni	100
IV. Area 4: Attività di Forma.Temp: Politiche Attive e Passive del Lavoro.....	101
IV.I Le fattispecie riconducibili all'Area di rischio	101
IV.II Le attività a rischio	104
1. Registrazione a Forma.Temp e tenuta dell'anagrafe delle ApL.....	104
2. Gestione delle Politiche Attive del lavoro.....	106
3. Gestione delle Politiche Passive del Lavoro.....	108
IV.III Regole di condotta.....	111
IV.IV Raccomandazioni	113



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

PARTE GENERALE

1 LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI DA REATO

1.1 Il regime di responsabilità previsto dal D.lgs. n. 231/2001

Gli enti sono da tempo divenuti i veri protagonisti della scena economica e ciò non può essere un fatto privo di conseguenze anche dal punto di vista del diritto penale e della fenomenologia criminale. Proprio per tale ragione, limitare la reazione penale esclusivamente alle condotte delittuose poste in essere dalle persone fisiche vuol dire spesso lasciare impuniti i veri centri di interesse, i reali beneficiari dei reati commessi, nonché, in taluni casi, gli ideatori delle condotte criminose.

A ciò si aggiunga che, in concreto, si possono verificare delle situazioni con effetti diametralmente opposti ed entrambi paradossali. In primo luogo, infatti, nell'ambito delle organizzazioni complesse non è sempre agevole individuare con esattezza dove siano collocate le responsabilità, con il rischio di lasciare impuniti fatti delittuosi legati alla criminalità d'impresa. Al contrario, può verificarsi il caso in cui il soggetto individuato come responsabile del reato commesso nell'attività d'impresa funga, in qualche misura, da "capro espiatorio" per responsabilità che appartengono ad altri.

Non deve infine trascurarsi che il potenziale offensivo dei reati commessi dagli enti risulta spesso ben più elevato rispetto a quello dei reati commessi dai singoli soggetti. Si pensi ai disastri ambientali che, non a caso, rappresentano proprio quella categoria di reati che ha portato, a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, al riconoscimento dei c.d. "*corporate crimes*".

In Italia, all'introduzione di una forma di responsabilità penale degli enti collettivi si è sempre opposto chi riteneva insuperabile il principio espresso nel brocardo latino di origine medievale "*societas delinquere non potest*", riconoscendone un puntuale riferimento nella previsione di cui all'art. 27 Cost., che stabilisce il principio di personalità della responsabilità penale.

Secondo la tradizionale "teoria della finzione", infatti, la persona giuridica rappresenterebbe una mera *fictio iuris*, una costruzione artificiale, priva di autonomia rispetto ai soggetti che la compongono. Da ciò ne deriverebbe la duplice conseguenza che, in primo luogo, le persone giuridiche non possano agire con dolo o con colpa come, invece, richiederebbe la responsabilità di natura penale e, in secondo luogo, che far ricadere sulle persone giuridiche le conseguenze delle condotte poste in essere dalle persone fisiche equivarrebbe ad introdurre nel nostro ordinamento una forma di responsabilità penale per fatto altrui, di carattere oggettivo e, dunque, contraria al dettato costituzionale.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Alla teoria della finzione si è contrapposta la teoria “dell'immedesimazione organica”, secondo la quale gli organi dell'ente, quando operano nell'esercizio delle loro funzioni, non costituiscono qualcosa di distinto rispetto all'ente, ma si identificano con esso. Ciò vuol dire sia che l'elemento psicologico dell'ente si determina sulla base dell'elemento psicologico del proprio organo decisionale e sia anche che l'ente risponde per un fatto proprio.

Al di là, però, delle disquisizioni circa la natura della responsabilità degli enti dipendente da reato e circa la sua compatibilità con il dettato costituzionale, nella seconda metà degli anni '90 anche l'Italia assumeva una serie di obblighi internazionali che portavano alla legge 300/2000, con la quale il Parlamento delegava al Governo l'introduzione di una forma di responsabilità degli enti quale conseguenza di reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi. Così, esercitando il potere conferitogli e superando la palude in cui si era impantanato il dibattito giuridico, con il D.lgs. 231/2001 il Governo ha finalmente introdotto nell'ordinamento italiano una nuova forma di responsabilità per gli enti che si colloca a metà tra la responsabilità penale e la responsabilità amministrativa. E ciò *in primis* perché si tratta comunque di una forma di responsabilità dipendente dalla commissione di un reato, in secondo luogo perché la competenza a conoscere degli illeciti commessi dell'ente appartiene al giudice penale, inoltre perché le indagini preliminari vengono condotte dallo stesso pubblico ministero che indaga sul reato presupposto e, infine, perché le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 sono talmente invasive ed incisive da potere essere considerate a tutti gli effetti delle vere e proprie sanzioni penali.

Dunque, ad oggi il D.lgs. 231/2001 prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre non sono destinate “allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli altri Enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

L'art. 4 del decreto, inoltre, stabilisce che nei casi e alle condizioni previste dagli art. 7, 8, 9 e 10 del Codice penale gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale, rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 Il Decreto legislativo n. 231/2001

Con il D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001 (il “Decreto”), emanato in esecuzione di quanto disposto dall'art. 11 della legge delega 29 settembre 2000, n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, il legislatore ha, dunque, adeguato il nostro ordinamento alle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia di responsabilità degli enti da reato. In particolare, con il Decreto si è data attuazione agli obblighi assunti dall'Italia con l'adesione alle seguenti convenzioni:



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione;
- *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione.

La novità principale introdotta con il Decreto è rappresentata senz'altro da una particolare forma di responsabilità prevista per gli enti quale conseguenza della commissione di alcune fattispecie di reato (i cc.dd. reati presupposto), nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da parte di soggetti che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione del medesimo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da soggetti ad essi sottoposti.

Il Decreto, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, prevede, infatti, una forma di responsabilità del tutto particolare. Sebbene il legislatore abbia, infatti, espressamente definito tale responsabilità come "amministrativa", essa presenta alcuni caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al pubblico ministero l'esercizio dell'azione nei confronti dell'ente ed essendo rimesso al giudice penale, oltre al naturale accertamento dei reati, anche l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal legislatore quali fondamento per la responsabilità dell'ente, con le cautele e le garanzie del processo penale e, ove applicabili, con le regole stabilite dal codice di procedura penale.

Peraltro, come indicato più approfonditamente in seguito, la responsabilità dell'ente sussiste solamente laddove il reato venga commesso nell'interesse o a vantaggio dello stesso e, dunque, tutte le volte in cui il reato risulti il frutto di una sorta di "pianificazione". Il fondamento di tale responsabilità risiede infatti sia nella presunzione che l'ente abbia in qualche modo partecipato alla commissione dei reati con una forma di responsabilità che si potrebbe assimilare a quella del "concorso di persone nel reato" (figura prevista dal codice penale agli artt. 110 ss.), e, in particolare, del "concorso morale", (previsto dal codice penale nella duplice figura dell'istigazione e della determinazione); sia in una sorta di "colpa di organizzazione" che abbia comunque agevolato la commissione di reati.

Non, dunque, come accade invece in altri ordinamenti, una forma di responsabilità oggettiva ascrivibile in via automatica all'ente tutte le volte in cui venga commesso un reato nel suo interesse o vantaggio ma, al contrario, una responsabilità che si fonda su un giudizio di rimprovero legato essenzialmente ad un *deficit* riscontrato nell'organizzazione dell'ente stesso, che abbia in qualche modo favorito, se non addirittura incentivato, la commissione di reati.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

1.3 I presupposti della responsabilità

Il Decreto stabilisce i presupposti che fondano la responsabilità dell'ente da reato, dettandone i requisiti di carattere oggettivo e soggettivo.

1.3.1 I criteri oggettivi

I requisiti oggettivi di ascrizione della responsabilità all'ente sono dettati dall'art. 5 del Decreto, il quale stabilisce che l'ente è responsabile **per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio** quando:

- a) il reato è commesso da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino di fatto la gestione e il controllo dello stesso (i cc.dd. soggetti apicali);
- b) il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla sorveglianza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a) (i cc.dd. soggetti subordinati).

Lo stesso art. 5, al comma II, prevede, infine, che l'ente non risponda se le persone indicate nel comma precedente abbiano agito nell'*interesse esclusivo proprio o di terzi*.

Il Decreto prevede, quindi, dei criteri oggettivi di sussistenza della responsabilità, rappresentati essenzialmente dalla necessaria esistenza di un legame tra il reato commesso e gli obiettivi prefissatisi dall'ente.

La commissione di un reato presupposto

Il primo requisito di carattere oggettivo è, dunque, rappresentato dalla necessità che un soggetto definito come apicale o un soggetto ad esso subordinato abbia commesso uno dei reati presupposto. Peraltro, la responsabilità dell'ente prescinde totalmente dalla punibilità in concreto dell'autore del reato. È quanto stabilito dall'art. 8 del D.lgs. 231/2001, rubricato "Autonomia della responsabilità dell'ente", secondo il quale *"la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia"*. Ciò significa che il reato rappresenta solamente il fatto storico su cui si dovrà poi ragionare in termini di responsabilità dell'ente, laddove sussistano tutti gli altri elementi, oggettivi e soggettivi, richiesti dal Decreto.

L'interesse e il vantaggio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Il secondo requisito oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato presupposto debba essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Per **interesse** si intende la finalità che ha mosso il soggetto agente alla commissione del reato e che sia espressione della politica di impresa. Il termine **vantaggio**, invece, fa riferimento a qualsiasi arricchimento economico che l'ente riceva direttamente o indirettamente dal reato commesso. Da ciò ne deriva che la responsabilità dell'ente risulta legata al perseguimento di qualsiasi fine che possa arrecare ad esso un vantaggio che abbia dei risvolti economici anche indiretti.

Occorre tener presente, inoltre, che l'interesse o il vantaggio per l'ente possono sussistere anche in presenza di reati colposi (ovverosia, per quelle condotte che, non volute e solo eventualmente previste dall'autore, si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia da parte dello stesso, oppure per la violazione di norme cautelari specifiche poste a tutela del bene protetto). La questione si pone, in particolare, per quei reati colposi costituenti presupposto di responsabilità dell'ente, ossia, principalmente, i reati di lesioni colpose gravi o gravissime e omicidio colposo laddove commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell'art. 25 *septies* del Decreto) e le ipotesi colpose di inquinamento e disastro ambientale punite *ex art. 452 quinquies* c.p. (ai sensi dell'art. 25 *undecies* del Decreto). Più volte la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, in questi casi, per accertare la sussistenza di ogni eventuale interesse o vantaggio per l'ente, dovrà aversi riguardo non all'evento concretamente verificatosi (ovverosia, le lesioni o la morte del lavoratore), quanto piuttosto alla pregressa condotta di elusione delle norme cautelari previste dalla normativa antinfortunistica o ambientale: cosicché, saranno valutabili quali condotte commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ad esempio, l'omessa adozione di procedimenti o presidi di sicurezza per il risparmio di risorse economiche o, similmente, il mancato rispetto di procedimenti e presidi già adottati allo scopo di velocizzare i processi operativi ed ottenere, così, un aumento di produttività (cfr. in tal senso, Cass. Pen. Sez. IV, 30.06.2022 n. 33976).

I soggetti

L'art. 5 del Decreto, oltre a far riferimento ai reati commessi da soggetti che si trovino in posizione apicale, estende la responsabilità dell'ente anche a tutti quei reati commessi da persone che siano sottoposte alla direzione o alla sorveglianza dei primi.

I soggetti in posizione apicale

L'art. 5, comma I, lett. a) fa riferimento al reato commesso dai soggetti che si trovino in posizione apicale. Tali soggetti sono coloro i quali rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (membri del Comitato Esecutivo, Direttori Generali, etc.).

I soggetti in posizione subordinata

Per soggetti in posizione subordinata, richiamati dalla lett. b) dell'art. 5 si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia, sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. In tale categoria devono essere inclusi anche i soggetti legati all'ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti ad un'attività di vigilanza e direzione da parte dell'ente medesimo.

I soggetti di fatto

Come già anticipato in precedenza, la responsabilità dell'ente si configura anche qualora il reato sia commesso da un soggetto che, a prescindere dalla qualifica formale, eserciti di fatto la gestione ed il controllo dell'ente medesimo.

A tal fine, soccorre quanto disposto dall'art. 2639 c.c., che, in materia di reati societari, stabilisce che è equiparato al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge chi:

- a) è tenuto a svolgere la stessa funzione, seppure diversamente qualificata;
- b) esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

1.3.2 I requisiti soggettivi

1) La "colpa di organizzazione"

L'art. 6 del Decreto rappresenta senz'altro il fulcro di tutta la disciplina della responsabilità degli enti dipendente da reato. La disposizione in esame stabilisce, infatti, che qualora il reato sia stato commesso da parte di un soggetto apicale, l'ente può andare esente da responsabilità solo se abbia adottato, ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Si tratta dei c.d. Modelli Organizzativi (MOG) in parte mutuati dai *Compliance programs* dei sistemi anglosassoni.

Lo stesso articolo 6 precisa, inoltre, che affinché l'ente possa andare esente da responsabilità, oltre ad essersi dotato di un modello organizzativo, dovrà aver affidato il compito di vigilare sulle prescrizioni del modello e sull'aggiornamento dello stesso ad un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, oltre al fatto che non vi sia stata omessa vigilanza da parte di tale organismo.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Viene così a delinarsi il fondamento soggettivo della responsabilità degli enti, ravvisato nella c.d. **“colpa di organizzazione”**. All’ente si rimprovera, cioè, di non essersi dotato di un’organizzazione idonea ad ostacolare il compimento di un reato come quello posto in essere.

Il legislatore italiano ha dunque compiuto una scelta radicale, in linea con i principi espressi dalla Costituzione in tema di responsabilità penale. Ed infatti, pur riconoscendo formalmente la natura amministrativa alla responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, il legislatore non ha inteso introdurre nell’ordinamento una forma di responsabilità oggettiva. Così, anche per gli enti si è ritenuto di legare la responsabilità ad una forma di colpevolezza, pur tenendo in considerazione le peculiarità dell’ente collettivo rispetto a quelle della persona fisica. Nel rispetto del principio della personalità della responsabilità penale, di cui all’art. 27 Cost., e nell’ottica di una concezione normativa della colpevolezza, consistente in un ampio ed articolato giudizio di rimproverabilità del fatto al soggetto che debba essere sottoposto a sanzione, ciò che si rimprovera all’ente non è dunque il fatto che qualcuno abbia commesso un reato nel proprio interesse o vantaggio, ma di non essersi dotato di un’organizzazione (Modello Organizzativo e Organismo di Vigilanza) tale da rappresentare un concreto ed idoneo ostacolo alla commissione del reato.

L’ente risponde, dunque, per un fatto suo proprio e non per il reato commesso dal soggetto persona fisica che, come detto in precedenza, rappresenta solamente il fatto storico su cui poi ragionare in termini di responsabilità/rimproverabilità dell’ente medesimo.

Si tratta, dunque, di una forma di responsabilità per alcuni versi assimilabile a quella riconosciuta dall’ordinamento penale in capo al garante a titolo di concorso omissivo, ai sensi dell’art. 40, comma II, c.p., con la significativa differenza, però, che mentre il titolare della posizione di garanzia penalmente rilevante ha l’obbligo giuridico di impedire l’evento o la commissione del reato, l’ente deve limitarsi a frapporre ostacoli adeguati a chi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, intenda commettere un reato.

Ed infatti, laddove l’organizzazione di cui l’ente si è dotato risulti in concreto adeguata ed il reato, come disposto dall’art. 6 del Decreto, venga commesso da un soggetto eludendo fraudolentemente le disposizioni del modello organizzativo e la sorveglianza dell’OdV, verrebbe meno quel legame tra la volontà del soggetto agente nel commettere il reato e la compartecipazione dell’ente che ne determina la corresponsabilità e, di conseguenza, la punibilità. In tal modo, la commissione del reato torna a diventare un “fatto personale” del solo soggetto agente che avrà agito esclusivamente di propria iniziativa, senza alcuno “stimolo” da parte dell’ente che, anzi, si è adoperato per ostacolarne i propositi criminosi.

2) L’art. 6 del Decreto: i reati commessi dai soggetti in posizione apicale

In particolare, per quanto riguarda i reati commessi da soggetti che si trovino in una posizione “apicale”, il legislatore ha introdotto una presunzione relativa (o *iuris tantum*, che ammette,



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

dunque, prova contraria) di appartenenza del reato all'organizzazione ed alla stessa politica dell'ente, con una vera e propria inversione dell'onere della prova che, contrariamente alle regole generali del processo penale, ricade in capo al soggetto nei cui confronti viene mosso il rimprovero.

L'art. 6 del Decreto stabilisce che, qualora il reato sia commesso da soggetti che si trovino in una posizione apicale, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello di organizzazione e gestione** (d'ora in avanti il Modello o MOG) idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza o OdV);
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente quanto disposto dal Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo ad essa preposto.

3) ...e in posizione subordinata.

Per quanto riguarda, invece, i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, spetta all'organo dell'accusa provare la sussistenza di una vera e propria "colpa di organizzazione".

L'art. 7 del Decreto stabilisce, infatti, che nell'ipotesi in cui il reato sia commesso da soggetti in posizione subordinata, l'ente verrà ritenuto responsabile se la commissione dello stesso sia resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, in ogni caso, la responsabilità resta comunque esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

1.4 I Reati presupposto

La responsabilità dell'ente non sussiste tutte le volte in cui venga commesso un reato da parte di soggetti in qualche modo ad esso riconducibili, ma il Decreto ha limitato tale forma di responsabilità al compimento di determinate fattispecie di reato. L'art. 2 del D.lgs. 231/2001 stabilisce, infatti, che *"l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto"*. Si tratta dei cc.dd. reati presupposto, vale a dire di quei reati per i quali il legislatore ha espressamente previsto, oltre alla responsabilità delle persone fisiche che li abbiano commessi, anche la responsabilità dell'ente. Tali reati sono previsti sia dal D.lgs. 231/2001 e sia da altre disposizioni di legge.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Al fine di rappresentare un quadro completo delle fattispecie per le quali è prevista anche una responsabilità ai sensi del Decreto, si elencano qui di seguito i reati che, ad oggi, possono determinare la responsabilità degli enti, precisando tuttavia che l'elenco è in continua evoluzione ed è suscettibile di futuri aggiornamenti.

Si precisa, inoltre, che la responsabilità dell'ente sussiste anche per i reati commessi all'estero, purché per essi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto e sempre che sussistano le condizioni previste dall'art. 4 del Decreto. Si tratta, in particolare, dei reati contro la personalità dello Stato italiano, dei delitti di contraffazione del sigillo dello Stato italiano, dei delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato (art. 7 c.p.); oltre agli altri delitti politici non previsti dall'art. 7 c.p. (art. 8 c.p.); infine, dei delitti commessi dal cittadino italiano per i quali la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni (art. 9 c.p.).

I reati contemplati dal Decreto sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

I. Delitti commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25):

- truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. II, n. 1, c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter*, richiamo al 640 comma II, c.p.);
- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode in agricoltura (art. 2 della legge 898/1986);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione internazionale (art. 322 *bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.).

II. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*):

- frode in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.);
- reati in materia di *cyber security* (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019.).

III. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*)



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90);
- associazione per delinquere (art. 416, escluso sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

IV. **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*)**

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

V. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*. 1)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

VI. Reati societari (art. 25 *ter*):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, c.c.).

VII. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater*):

- tutti i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

VIII. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*. 1):

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

IX. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqües*):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 *quater*. 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqües* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 *bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

X. Abusi di mercato (art. 25 *sexies*):

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/98);
- manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/98).



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Si rappresenta, per completezza, che, oltre alla responsabilità da reato dell'ente in ordine alle fattispecie sopra elencate, con riferimento alle disposizioni volte a sanzionare le condotte di *market abuse* occorre tener presente che:

- l'art. 187 *quinquies* del D.lgs. 58/98 prevede una responsabilità amministrativa dell'ente per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, di cui agli artt. 187 *bis* e 187 *ter* dello stesso decreto;
- l'art. 187 *ter.1* dispone che l'ente risponda comunque di responsabilità amministrativa propria nei casi di violazione degli obblighi previsti agli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento UE n. 596/2014 (c.d. Regolamento MAR).

XI. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

XII. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 *ter.1*).

XIII. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1*)

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.);



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*.1, comma 2, D.lgs. 231/01).

XIV. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*):

- art. 171, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 *bis*, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 *ter*, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 *septies*, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art.171 *octies*, l. 22 aprile 1941, n. 633.

XV. Delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 25 *decies*):

- induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

XVI. Reati ambientali (art. 25 *undecies*):

- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 *quater*);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies*);
- delitti associativi aggravati (art. 452 *octies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzioni di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- art. art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 256, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 257, commi 1, 2, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 259, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- art. 260-*bis*, commi 6, 7, 8, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 279, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 1, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 2, commi 1, 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 6, comma 4, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 3-*bis* comma 1, l. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549;
- art. 8, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202;
- art. 9, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202.

XVII. Reati in materia di immigrazione (art. 25 *duodecies*).

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12 *bis* D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- trasporto di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, c. 3, 3 *bis* e 3 *ter* D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello stato (art. 12, c. 5 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

XVIII. Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.).

XIX. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)

- frode in competizioni sportive (art. 1 l. 401/1989);
- esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 l. 401/1989).

XX. Reati tributari (art. 25 *quingiesdecies*)



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74).

XXI. Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*)

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (articolo 286 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *ter* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43).

XXII. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)

- furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

XXIII. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*)

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

Il reato transnazionale (art. 10 l. 146/2006)

L'art. 3 della l. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 stabilisce che la responsabilità amministrativa degli enti, così come prevista dall'art. 3, è determinata anche dalla commissione dei seguenti reati, qualora assumano il carattere della transnazionalità:

- 1) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- 2) associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- 3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 43/1973);
- 4) associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- 5) reati in materia di immigrazioni clandestine (D.lgs. 286/1998);
- 6) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- 7) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I delitti tentati (art. 26)

Il Decreto prevede che la responsabilità dell'ente sussista anche nell'ipotesi di delitto tentato.

In proposito, l'articolo 26 del Decreto stabilisce che:

- 1. le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto;
- 2. l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.5 Le sanzioni

Il D.lgs. 231/2001 presenta un quadro sanzionatorio piuttosto variegato ed articolato. Secondo quanto disposto dall'art. 9 del Decreto, all'ente sono infatti applicabili le seguenti misure sanzionatorie:

- a) sanzione pecuniaria;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- b) sanzioni interdittive;
- c) pubblicazione della sentenza;
- d) confisca.

Accanto alla sanzione pecuniaria, tipica espressione di una responsabilità di carattere amministrativo, il Decreto ha dunque previsto una rosa di sanzioni interdittive particolarmente insidiose, oltre alla pubblicazione della sentenza ed alla confisca del prezzo e del profitto del reato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 45 D.lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive potranno essere applicate in via cautelare durante la fase delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero.

1.5.1 La sanzione pecuniaria.

L'art. 10 del Decreto prevede che per l'illecito dipendente da reato si applichi sempre la sanzione pecuniaria, determinata in quote in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, il cui importo va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.

Il successivo art. 11 stabilisce che nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determini il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'art. 12 del Decreto stabilisce, al primo comma, che la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Al secondo comma dello stesso art. 12 viene stabilito che la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Al terzo comma, è previsto che nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni di cui al precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Infine, al quarto comma è stabilito che la sanzione pecuniaria non può comunque essere inferiore ad € 10.329,00.

1.5.2 Le sanzioni interdittive

Il D.lgs. 231/2001 prevede delle sanzioni interdittive piuttosto incisive che rappresentano la vera novità dell'apparato sanzionatorio in materia di responsabilità degli enti da reato.

Più in particolare, sono previste le seguenti sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A differenza della sanzione pecuniaria, che si applica per tutti gli illeciti commessi dall'ente, le sanzioni interdittive si applicano solamente se espressamente previste in relazione ad alcuni reati tassativamente individuati dal Decreto, e quando ricorra, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:

- a) quando l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti ad essi sottoposti e la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

L'art. 15 del Decreto stabilisce che qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività nominando un commissario giudiziale.

Ai sensi dell'art. 16 del Decreto, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nell'ipotesi in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia stato già condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea. Allo stesso modo, il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'art. 17 del Decreto dispone, peraltro, che le sanzioni interdittive non si applichino qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrano le seguenti condizioni:



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- a) l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, comunque, si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- c) l'ente abbia messo a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca.

Con riferimento alle sanzioni interdittive, occorre fare espressa menzione alle modifiche apportate dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge "spazzacorrotti"), che introduce un regime di eccezionalità con riguardo ad alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione: così come attualmente previsto dall'art. 25, comma 5, del D.lgs. 231/2001, in caso di condanna per uno dei delitti indicati ai commi 2 e 3 dello stesso art. 25, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, sono applicate per una durata non inferiore a quattro e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) - ovvero, da coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente -, e per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) - ovvero, da coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

Tuttavia, la novella del 2019 ha introdotto altresì il comma 5 *bis*, il quale dispone che le sanzioni interdittive vengono inflitte nella comune durata prevista dall'art. 13, comma 2, (termine non inferiore a tre mesi né superiore ai due anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato:

- a) per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;
- b) per assicurare la prova dei reati;
- c) per l'individuazione dei responsabili;
- d) per assicurare il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;

ovvero

- e) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno reso possibile la verifica del reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

1.5.3 La pubblicazione della sentenza

Ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 231/2001, quando nei confronti dell'ente venga disposta una sanzione interdittiva, può essere altresì disposta la sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 c.p. – vale a dire mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello di ultima residenza del condannato - nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. La stessa sentenza, inoltre, viene pubblicata - per estratto o per intero - nel sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.5.4 La confisca, anche per equivalente

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato. Peraltro, quando non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

È dunque prevista, anche in materia di responsabilità degli enti da reato, la c.d. confisca "per equivalente". Non è necessario, cioè, che vengano individuati i beni costituenti il profitto del reato, ma è sufficiente determinarne il valore per procedere alla confisca di beni di valore equivalente.

1.5.5 Le misure cautelari

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è arricchito dalla possibilità di applicare all'ente alcune sanzioni in via cautelare. In particolare, l'art. 45 stabilisce che *"quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2"*.

Allo stesso tempo, secondo quanto disposto dall'art. 321 c.p.p., durante la fase delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero potrà procedere al sequestro preventivo delle somme che saranno poi oggetto di confisca, anche per equivalente.

Tutte le sanzioni interdittive e la confisca, anche per equivalente, potranno dunque essere applicate all'ente in via cautelare dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari), su richiesta del Pubblico Ministero.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

1.6 La tutela per i soggetti segnalatori di reati e irregolarità (il c.d. whistleblowing)

A far data dal 29 dicembre 2017, è entrata in vigore la legge 30 novembre 2017 n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

La legge, attraverso l'introduzione di tre nuovi commi all'art. 6 (c. 2-bis, c. 2-ter e c. 2-quater) del Decreto estende per la prima volta la tutela del c.d. "whistleblower" al settore privato, prevedendo specifici obblighi a carico degli enti nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Per quanto disposto dalla normativa, il **comma 2-bis** stabilisce che il Modello di organizzazione, gestione e controllo debba prevedere:

- uno o più canali - che devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante - che consentano ai soggetti in posizione apicale, o persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi, di presentare segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatti precisi e concordanti con riguardo a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 oppure segnalazioni su violazioni a quanto disposto nel MOG, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, **con modalità informatiche**, la riservatezza dell'identità del segnalante.

È altresì disposto dallo stesso comma:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei predetti segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- che nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) dello stesso art. 6 del D.lgs. 231/2001, siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il **comma 2-ter** dell'art. 6 prevede che il segnalante sia tutelato per la segnalazione inoltrata anche dal punto di vista giuslavoristico: l'adozione di misure discriminatorie nei suoi confronti può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale da questi indicata, affinché lo stesso Ispettorato adotti i provvedimenti di propria competenza.

Il **comma 2-quater**, infine, dispone la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, nonché la nullità di ogni mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante: in caso di controversia vertente su tali questioni, l'onere di dimostrare che la misura adottata nei confronti del lavoratore è fondata su ragioni estranee alla segnalazione ricade sul datore di lavoro.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Peraltro, si segnala che la Camera dei Deputati, nella seduta dello scorso 2 agosto 2022, ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2021”, che include la Direttiva 2019/1937 in materia di “Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie” che prevede un ampliamento del novero dei segnalanti ed il rafforzamento della relativa tutela.

2 L’ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FORMA.TEMP

2.1 La Mission del Fondo e la sua struttura organizzativa

Forma.Temp, in base al proprio statuto, non ha fini di lucro ed opera per il comparto delle Agenzie per il Lavoro autorizzate alla somministrazione e per i lavoratori in somministrazione con contratto di lavoro a tempo determinato, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore, nell’ambito di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle Agenzie stesse.

In particolare, gli scopi del Fondo sono:

- a) promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale anche in funzione di continuità di occasioni di impiego;
- b) prevedere specifiche misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori.

L’assetto organizzativo statutario del Fondo è così articolato:

- **Assemblea dei Soci**, composta in maniera paritetica da 30 membri in rappresentanza delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL di settore; ha il compito, tra gli altri, di: i) eleggere il **Presidente**, il **Vice Presidente** e il **Consiglio di Amministrazione**; ii) deliberare le iniziative per l’attuazione degli scopi previsti dall’art. 2 dello Statuto di Forma.Temp; iii) deliberare in ordine all’eventuale compenso per gli amministratori ed i sindaci; iv) approvare bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione.
- **Consiglio di Amministrazione**, composto da 12 membri (6 di parte datoriale e 6 di parte sindacale), cui fanno capo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esercitati in accordo con gli indirizzi e gli orientamenti espressi dalle Parti Sociali. Il CdA nomina il **Direttore Generale**, che ha funzioni di gestione e controllo, con responsabilità operativa del Fondo.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- **Collegio dei Sindaci**, composto da 3 membri effettivi (e 2 supplenti), designati rispettivamente dalle Associazioni datoriali, dalle OO.SS.LL. e dal Ministero del Lavoro che indica il Presidente.

Oltre agli organi statutari, sono altresì presenti:

- **Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà**, organismo collegiale costituito da 12 componenti (6 di espressione datoriale e 6 di espressione sindacale) nominati dall'Assemblea dei Soci, cui spetta il compito di garantire le prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale secondo i criteri definiti nel DM 95074 del 21/5/2016 n. 118, monitorando l'andamento dei fenomeni fisici, procedurali e finanziari con particolare focalizzazione sul rispetto dei requisiti di sostenibilità del Fondo di Solidarietà.
- **Internal audit**, funzione ad oggi esternalizzata a fornitore terzo, che opera su mandato del CdA, dal quale dipende gerarchicamente e al quale riferisce circa l'adeguatezza del sistema di controllo interno per la corretta gestione dei rischi;
- **Organismo di Vigilanza**, incaricato di controllare e vigilare sull'effettività del modello organizzativo adottato per prevenire i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- **Società di Revisione esterna**, soggetto esterno e indipendente cui è affidato il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità;
- **Responsabile della Protezione dei dati (DPO)**, funzione ad oggi affidata ad un consulente esterno, con il compito di affiancare il titolare, gli addetti e i responsabili del trattamento dei dati affinché conservino i dati e gestiscano i rischi seguendo i principi e le indicazioni del Regolamento europeo.

2.2 La funzione svolta dal Modello organizzativo e gli obiettivi perseguiti mediante la sua adozione

Con l'attuazione di quanto prescritto dal D.lgs. 231/2001, l'ente assume sostanzialmente il ruolo di garante per il contenimento del rischio di commissione dei reati nella specifica attività svolta da parte di soggetti che agiscano in nome e per conto dell'ente medesimo, a prescindere da qualsiasi inquadramento formale di tali soggetti. In tale ottica, lo scopo del MOG è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di regole, istruzioni, procedure, protocolli ed attività di controllo volti a regolamentare e razionalizzare l'attività dell'ente ed a prevenire la commissione di reati.

Nulla di innovativo, dunque, da questo punto di vista, dal momento che ogni ente complesso e strutturato è naturalmente dotato di un corredo di procedure, formalizzate e non, che ne regolano il funzionamento, e ciò ben prima e a prescindere da quanto dettato dal D.lgs. 231/2001. Non esiste



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

organizzazione complessa che possa funzionare senza regole, è una questione di organizzazione che prescinde dalla prevenzione dei reati o dei comportamenti illeciti in generale. La procedimentalizzazione dei processi è, prima di tutto, indice di efficienza e di qualità.

A ciò il D.lgs. 231/2001 aggiunge che il Modello deve essere anche uno **strumento di controllo**, che sia funzionale alla prevenzione di talune categorie di reati. Ciò qualifica ulteriormente le procedure che devono essere contenute nel Modello e che devono essere funzionali anche all'attività di controllo. Proprio per tale ragione, tutte le attività condotte all'interno dell'ente, o quantomeno quelle ritenute sensibili ai sensi del D.lgs. 231/2001, devono risultare formalizzate, tracciate e controllabili. Inoltre, ai fini di un più efficace controllo, è bene che nessuna funzione venga svolta in piena autonomia, ma che le funzioni vengano frazionate e segregate, in modo tale che i processi decisionali ricompresi nell'ambito delle attività sensibili non facciano capo ad un unico soggetto.

Infine, il Decreto precisa che **il Modello organizzativo debba essere adottato ed efficacemente attuato e che lo stesso debba risultare concretamente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi**. Il che significa che non è sufficiente la formale adozione, da parte dell'ente, di un qualsiasi modello organizzativo, ma è necessario che lo stesso sia effettivamente attuato nella pratica e che risulti concretamente idoneo alla prevenzione dei reati.

Affinché l'ente vada esente da responsabilità, occorrerà verificare, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, se il modello organizzativo adottato sia idoneo alla prevenzione dei reati.

Tale valutazione dovrà essere effettuata mediante un giudizio prognostico, o *ex ante* in concreto.

Più in particolare, il Decreto stabilisce, all'art. 6, comma II, alcuni dei requisiti che i modelli organizzativi devono presentare per risultare potenzialmente idonei ad impedire la commissione dei reati presupposto. Secondo tale disposizione i modelli dovranno:

- a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati*. Si tratta dell'attività definita di "mappatura del rischio". L'elaborazione del modello organizzativo deve necessariamente essere preceduta da un'attenta analisi del contesto, dell'attività svolta dall'ente e delle modalità con cui viene svolta, nonché dall'analisi delle procedure e dei protocolli predisposti per disciplinare lo svolgimento di tale attività. La mappatura del rischio porterà all'individuazione delle c.d. "aree sensibili", vale a dire le aree di attività nell'ambito delle quali sarà più probabile la commissione di un reato, ed alle modalità con cui il reato potrebbe essere commesso. In genere, quest'attività di carattere preliminare rispetto all'elaborazione del modello **viene formalizzata in un documento definito di mappatura del rischio, o di Risk Assessment**, nel quale vengono evidenziate anche le lacune riscontrate nell'organizzazione dell'ente (c.d. *gap analysis*) ed i rimedi per superare tali lacune (c.d. *remediation plan*);
- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*. Si tratta dei protocolli e delle procedure



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

adottati nell'ambito delle attività riconosciute come sensibili ed in relazione ai reati da prevenire;


- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.* Si tratta, in realtà, di una specificazione di quanto previsto al punto precedente con specifico riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, attività considerata dal legislatore particolarmente delicata in relazione ai reati di corruzione;
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.* Si tratta dei flussi informativi che devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza o su base periodica o al verificarsi di eventi e circostanze rilevanti ai fini della normativa di cui al Decreto;
- e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.* Come già detto in precedenza, l'art. 6 richiede che l'ente, oltre ad aver adottato il modello organizzativo, lo abbia anche efficacemente attuato. Ebbene, uno degli indicatori di un'effettiva ed efficace attuazione del modello organizzativo è rappresentato proprio dal sistema disciplinare che l'ente è tenuto a predisporre per reprimere quelle condotte dei soggetti destinatari che costituiscano delle violazioni alle regole e ai principi di comportamento definiti all'interno del modello e/o veri e propri fatti di reato la cui commissione il Modello è volto a prevenire.

C'è però una disposizione tra quelle previste dall'art. 6 che più di tutte appare significativa sul ruolo e sul contenuto dei Modelli organizzativi. L'art. 6 stabilisce, infatti, che l'ente andrà esente da responsabilità **solamente se il soggetto che ha commesso il reato lo abbia commesso eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.** Ebbene, da tale disposizione si possono trarre due ordini di conclusioni:

- a) la prima è che la finalità del Modello Organizzativo non è certamente quella di impedire *tout court* la commissione di reati, dal momento che è lo stesso legislatore a contemplare l'ipotesi che si possa commettere un reato senza che venga riconosciuta una responsabilità in capo all'ente;
- b) la seconda è che un Modello può essere considerato idoneo ai sensi del Decreto solamente quando l'autore del reato sia messo in grado di commettere un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente soltanto eludendo fraudolentemente le disposizioni contenute all'interno del Modello stesso.

La commissione di un reato presupposto rappresenta allora solamente l'indizio dell'inidoneità del Modello, ma non certo la sua dimostrazione. In buona sostanza, dunque, il Modello organizzativo deve frapporre degli ostacoli alla decisione criminosa di chi ha intenzione di commettere un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, al fine di spezzare quella sorta di compartecipazione tra ente e soggetto persona fisica che si trova alla base della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In relazione al rischio di commissione dei reati presupposto, l'ultimo intervento di aggiornamento delle Linee Guida emanate da Confindustria, operando un espresso riferimento all'art. 6, comma II, del Decreto, richiama le fasi principali in cui il sistema di prevenzione dei rischi di commissione dei reati presupposto dovrebbe articolarsi. Lo schema di seguito riportato e ripreso dalle predette Linee Guida di Confindustria, del giugno 2021, evidenzia, infatti, l'approccio ideale di gestione dei rischi che ogni ente dovrebbe adottare.



2.3 Il concetto di rischio accettabile

Concetto fondamentale per la costruzione di un qualsiasi Modello organizzativo che possa risultare concretamente idoneo alla prevenzione dei reati indicati nel Decreto, ma che, allo stesso tempo, non paralizzi l'operatività dell'ente, è quello di "rischio accettabile".

Assume, infatti, una notevole importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità ed alla qualità degli strumenti di prevenzione da adottare al fine di prevenire la commissione di reati. È evidente, infatti, che la gestione di determinate aree di rischio e lo svolgimento di attività intrinsecamente rischiose implichi di per sé l'impossibilità di annullare totalmente il rischio del verificarsi dell'evento dannoso.

Il rischio, dunque, deve ritenersi accettabile quando i controlli aggiuntivi "costerebbero" all'ente più della risorsa da proteggere e più di quelle che potrebbero essere le conseguenze derivanti dalla verifica dell'evento che si intende prevenire. È evidente che tra le variabili da prendersi in



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

considerazione dovranno rientrare la probabilità di verifica dell'evento lesivo (reato), i costi legati al riconoscimento di una responsabilità dell'ente ed i costi legati ai controlli.

In assenza di una preventiva determinazione del rischio accettabile non v'è dubbio che la qualità/quantità di controlli preventivi da eseguire sia virtualmente infinita, con le conseguenze facilmente immaginabili in termini di operatività dell'ente.

D'altra parte, che la gestione del rischio non debba essere tale da annullare la possibilità di verifica dell'evento lesivo, lo si evince dallo stesso Decreto.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, per far sì che l'ente vada esente da responsabilità sarà, infatti, sufficiente un Modello che costringa il soggetto agente ad aggirare fraudolentemente quanto ivi prescritto.

Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno di Forma.Temp possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle prescrizioni del Modello;
- far sì che l'eventuale commissione di un reato possa avvenire solamente aggirando fraudolentemente le prescrizioni del Modello ed il sistema di vigilanza predisposto.

2.4 Gli effetti giuridici

Gli effetti giuridici conseguenti all'adozione del Modello sono espressamente indicati nel Decreto.

In particolare:

- a) in base a quanto disposto dall'art. 6, nell'ipotesi di commissione di un reato da parte di un soggetto che rivesta una posizione apicale, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello realizzato farà sì che l'ente sia esente da responsabilità;
- b) in base a quanto disposto dall'art. 7, in occasione della commissione di un reato da parte di un soggetto che si trovi in una posizione subordinata, l'adozione, e l'efficace attuazione, di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, terrà l'ente esente da responsabilità;
- c) in base a quanto disposto dall'art. 11, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto, tra i vari elementi, anche di quanto fatto dall'ente per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- d) in base a quanto disposto dall'art. 12, successivamente alla commissione di un reato, ma prima dell'apertura del dibattimento, l'adozione e l'attuazione di un Modello idoneo a



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

prevenire reati della stessa specie di quello realizzatosi comporterà la riduzione della sanzione da un terzo alla metà;

- e) in base a quanto disposto dall'art. 13, l'adozione di un Modello che, seppure non totalmente idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, faccia sì che non si possano ravvisare nell'ente gravi carenze organizzative, impedirà - nella sola ipotesi in cui il reato venga posto in essere da un soggetto in posizione subordinata - l'applicazione di una sanzione interdittiva;
- f) in base a quanto disposto dall'art. 17, le sanzioni interdittive non si applicheranno quando l'ente ha risarcito integralmente il danno e quando lo stesso ha provveduto ad eliminare le carenze organizzative che hanno permesso la commissione del reato mediante l'attuazione e l'adozione di un Modello.

Il Modello organizzativo svolge, pertanto, diverse funzioni:

- 1) prevenire la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- 2) tenere esente l'ente dalla responsabilità per i reati commessi nel proprio interesse o vantaggio;
- 3) attenuare le conseguenze sanzionatorie.

Forma.Temp, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza, legalità e trasparenza nella conduzione delle sue attività, a tutela della propria immagine, delle aspettative dei propri dipendenti e dei soci, ha adottato il Modello di organizzazione, di gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice di Comportamento (Codice Etico), è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti del Fondo, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il Modello, nella sua prima stesura, è stato adottato e approvato dall'Organo Amministrativo del Fondo il 27 giugno 2018. La presente versione, approvata dal medesimo Organo in data 20 dicembre 2022, rappresenta un ulteriore aggiornamento rispetto alle modifiche organizzative e normative *medio tempore* intervenute.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

2.5 I contenuti necessari del Modello organizzativo: la normativa, le Linee Guida di Confindustria e i principi stabiliti dalla giurisprudenza

Come sopra visto, l'art. 6, comma II individua le esigenze in ragione delle quali il Modello deve essere adottato. Pertanto, potrà ritenersi il Modello sia rispondente alle stesse esigenze allorché sia in grado di:

- indicare le regole di comportamento cui Forma.Temp deve uniformarsi;
- contenere l'individuazione (c.d. mappatura) delle aree di attività "a rischio", intendendo con tale termine le attività nel cui ambito si ritiene sussistano maggiori possibilità di commissione dei reati;
- individuare l'Organismo di Vigilanza (OdV), cui attribuire specifici compiti di controllo e vigilanza sul Modello, sulle operazioni e sui comportamenti dei singoli;
- individuare le risorse, di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili, da affiancare all'OdV in ordine allo svolgimento delle attività a questo assegnate;
- definire i poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- garantire il rispetto del principio della separazione e segregazione delle funzioni;
- indicare gli strumenti di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

2.6 Le Linee Guida di Confindustria

È lo stesso Decreto, all'art. 6, comma III, a prevedere che il Modello di organizzazione, gestione e controllo possa essere adottato *"sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti"*. Il documento più rappresentativo di tale disposizione, nell'ambito del panorama nazionale, è senz'altro rappresentato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida di Confindustria hanno delineato le componenti più rilevanti del sistema di controllo, per garantire l'efficacia del Modello organizzativo. A titolo esemplificativo possono citarsi:

- l'adozione di principi etici che regolino e disciplinino l'attività dell'ente volti ad impedire la realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, contenuti all'interno del Codice Etico del Fondo;
- un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, con particolare riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative definite, prevedendo limiti all'autonomia di spesa;
- sistemi di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e/o dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'ente;
- formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza del rispetto di quanto prescritto dal modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello medesimo;
- comunicazione al personale e sua formazione, al fine di garantire una consapevolezza ed un impegno adeguati a tutti i livelli.

Le Linee Guida di Confindustria precisano inoltre che le componenti del sistema di controllo sopra citate devono conformarsi ad una serie di principi di controllo tra cui:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni attività posta in essere;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti;
- documentazione dei controlli.

Dette Linee Guida - inizialmente emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e più volte interessate da interventi di aggiornamento (31 marzo 2008 e marzo 2014) - sono state infine approvate nella loro ultima stesura dal Ministero della Giustizia l'8 giugno 2021, essendosi tra l'altro provveduto attraverso l'ultimo intervento di aggiornamento:

- ad esaminare le fattispecie di reato di più recente introduzione;
- a raccomandare la gestione dei numerosi adempimenti normativi che interessano l'attività dell'ente attraverso l'implementazione di un sistema integrato per la gestione dei rischi, strumento volto a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività e a facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di gestione del rischio;
- all'analisi della disciplina del c.d. "*whistleblowing*", definendo il ruolo e le prerogative dell'Organismo di Vigilanza nella gestione delle segnalazioni. In particolare, con riguardo al destinatario delle segnalazioni, si prevede che lo stesso sia indicato nel Modello. In altri termini, spetta all'ente indicare *il soggetto, l'organo ovvero la funzione incaricati di ricevere e gestire le segnalazioni oggetto della nuova disciplina.*



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Con riguardo alla scelta dell'opzione organizzativa maggiormente efficace, le Linee Guida affermano come l'ente scelga il destinatario delle segnalazioni anche sulla base delle proprie caratteristiche dimensionali e organizzative, potendo individuare – quale destinatario autonomo ed indipendente – anche l'Organismo di Vigilanza. Tuttavia, qualora il destinatario delle segnalazioni sia individuato in un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza, le Linee Guida ritengono opportuno coinvolgere il predetto Organo in via concorrente ovvero successiva, *per evitare il rischio che il flusso di informazioni generato dal meccanismo di whistleblowing sfugga del tutto al suo monitoraggio*, rappresentando il sistema di gestione del whistleblowing una parte del più ampio Modello di cui l'Organismo di Vigilanza deve monitorare il funzionamento.

2.7 I principi individuati dalla giurisprudenza

Nella costruzione di un Modello che sia effettivamente idoneo al raggiungimento degli scopi individuati dal Decreto, non si può prescindere dalle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti da reato.

In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato i seguenti requisiti che devono caratterizzare un efficace Modello organizzativo:

- una “**mappatura**” specifica ed esaustiva dei rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto, con ad essa connessa l'individuazione delle singole aree di rischio e dei processi sensibili, avendo riguardo alla natura e alla dimensione dell'ente, nonché al tipo di attività svolta;
- l'**effettività** del Modello, il quale si ritiene efficacemente attuato solamente laddove soddisfatti i requisiti di **concretezza, efficienza e dinamicità**;
- l'individuazione di **protocolli e procedure** in relazione alle aree sensibili e specificamente collegate alla gestione delle risorse economiche;
- l'obbligatorietà della **formazione differenziata** del personale, distinguendo tra la formazione indirizzata alla generalità dei dipendenti e quella maggiormente specializzata in riferimento a coloro che operano in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno;
- l'individuazione esatta dei soggetti dotati di **poteri deliberativi** nell'ambito dell'ente e l'individuazione dei parametri cui attenersi nelle diverse scelte da effettuare, nonché la **separazione dei compiti** tra coloro che operano nelle fasi determinanti di un processo considerato a rischio;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- la previsione espressa di **sanzioni disciplinari** a carico dei soggetti che non rispettino le prescrizioni del Modello;
- la previsione di **controlli di routine** e di controlli “a sorpresa” nelle aree sensibili;
- la previsione di **sistematiche procedure di ricerca** ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari come, ad esempio, l'emersione di precedenti violazioni;
- **l'autonomia** e **l'indipendenza** dell'OdV, mediante la previsione di particolari requisiti di professionalità e onorabilità dei suoi componenti i quali devono possedere capacità specifiche, introducendo, inoltre, delle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica nell'ipotesi di condanna, anche non irrevocabile, a carico dei soggetti medesimi per taluno dei reati previsti dal Decreto;
- la previsione, nel Modello, dell'**obbligo di informazione** gravante sui dipendenti e gli amministratori dell'ente, i quali devono riferire all'OdV notizie rilevanti ed inerenti alla vita dell'ente medesimo, le violazioni del Modello e l'eventuale consumazione di reati. In particolare, il Modello dovrà prevedere concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali tutti coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organo di vigilanza.

2.8 Destinatari e finalità del Modello

Le disposizioni del Modello predisposto e adottato da Forma.Temp sono vincolanti per tutti coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione del Fondo, nonché nei confronti di chi ne esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo, per i dipendenti (intendendosi tutti coloro che sono legati all'ente da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente) e per i collaboratori esterni legati da vincolo contrattuale (di seguito i “Destinatari”).

Il Modello del Fondo costituisce un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo preposto a:

- gestire le “attività a rischio di reato”, cioè quelle nel cui ambito si ritiene vi sia la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto, ed in particolare le attività relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- attuare un sistema normativo interno diretto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato previste dal Decreto tramite:
 - la definizione di un Codice di Comportamento (Codice Etico) che fissa i principi etico-sociali cui Forma.Temp intende attenersi nell'espletamento della propria *mission*;
 - la formalizzazione di procedure volte a disciplinare nel dettaglio le modalità operative dei settori sensibili;

	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01</p>	<p>Data:</p>
---	--	--------------

- l'attribuzione di deleghe e procure, a garanzia di una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni.
- consentire all'Organismo di Vigilanza di osservare il funzionamento del Modello.

Pertanto, il Modello si propone di:

- migliorare la *governance* del Fondo;
- predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività del Fondo;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Forma.Temp nelle "aree di attività a rischio" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni del Decreto, in un illecito passibile di sanzioni, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti del Fondo;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome e per conto o comunque nell'interesse di Forma.Temp che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Forma.Temp non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari all'etica cui Forma.Temp si ispira nel compiere la propria attività.

2.9 Struttura del Documento

Il Modello di Forma.Temp è strutturato ed articolato secondo lo schema illustrato qui di seguito:

Parte Generale

La Parte Generale del Modello contiene gli argomenti basilari per la comprensione della realtà del Fondo e di quanto disposto dal D.lgs. 231/2001. In particolare:

- i contenuti del Decreto;
- una breve presentazione del Fondo;
- i principi base e gli obiettivi del Modello;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza e i flussi informativi;
- le modalità di diffusione del Modello;
- il sistema disciplinare



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello si articola in Aree di rischio ed attività sensibili, nell'ambito delle quali vengono descritte le fattispecie di reato che, tenuto conto della specifica realtà del Fondo, potrebbero ipoteticamente essere commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, sia da soggetti che si trovino in posizione apicale, sia da soggetti che si trovino in posizione subordinata.

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto, nonché al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività del Fondo.

Allegati

Gli Allegati al Modello, del quale costituiscono parte integrante, sono:

- ALLEGATO A - Documento di valutazione del rischio (*Risk Assessment*);
- ALLEGATO B - Codice di Comportamento (Codice Etico) adottato dal Fondo;
- ALLEGATO C – Sistema Disciplinare.

2.10 Aggiornamento del Modello organizzativo

Il presente Modello organizzativo è un "atto di emanazione dell'Organo dirigente" (art. 6 comma 1 lett. A del Decreto), di conseguenza sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Forma.Temp le determinazioni in ordine a successive modifiche e integrazioni sostanziali, anche a fronte di segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, è demandato al Consiglio di Amministrazione di Forma.Temp di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possono essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 L'OdV

L'art. 6 del Decreto stabilisce che, affinché l'ente possa andare esente da responsabilità, sia affidato ad un Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare effettivamente e concretamente sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Per svolgere in maniera adeguata la funzione cui è preposto, l'OdV deve necessariamente possedere i seguenti requisiti:

- a) autonomia e indipendenza;
- b) competenza e professionalità;
- c) imparzialità e onorabilità;
- d) effettività;
- e) continuità di azione;
- f) composizione.

- **Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza attengono sia alla composizione dell'OdV, sia alla sua collocazione nell'organigramma dell'ente. È evidente, infatti, che l'OdV non deve risultare in alcun modo direttamente o indirettamente coinvolto nelle attività che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Oltre a ciò, è fondamentale che l'OdV possieda una collocazione gerarchica che sia la più elevata possibile, rispondendo del proprio operato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione del Fondo il quale, tuttavia, può destituirlo o modificarne la composizione solamente in casi tassativamente predeterminati.

- **Competenza e professionalità**

I componenti dell'Organismo devono possedere specifiche competenze tecnico-professionali, oltre che giuridiche, necessarie allo svolgimento del compito assegnato. Tali caratteristiche, unitamente al requisito dell'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

- **Imparzialità ed onorabilità**

Tale requisito è assicurato dalla previsione di due specifiche cause di ineleggibilità o di decadenza: a) esistenza di un conflitto di interessi, di qualsiasi natura, con la funzione di vigilanza; b) l'aver riportato condanne, anche non definitive, per taluno dei reati previsti dal Decreto, nonché per qualsiasi altro reato doloso o colposo la cui natura sia tale da rendere il soggetto inidoneo a ricoprire la carica di membro dell'OdV.

- **Effettività**



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Oltre ai requisiti che precedono, è necessario che l'OdV eserciti effettivamente i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, tutte le attività svolte dovranno risultare tracciate su di un apposito registro.

- **Continuità d'azione**

La presenza dell'Organismo deve essere costante al fine di poter garantire un'efficace e continua applicazione del Modello. In particolare, l'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere strutturato all'interno dell'ente, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello ed assicurarne il costante aggiornamento.

In considerazione delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici richiesti, l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti deve potersi avvalere di altre funzioni di Forma.Temp che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività da porre in essere.

- **Composizione**

L'OdV può essere monocratico o collegiale, e può essere costituito da membri interni e/o da membri esterni dell'ente.

Al fine di attuare quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Forma.Temp ha individuato i soggetti più idonei cui attribuire detto compito e quindi a svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza che assume la forma collegiale ed è composto da tre membri.

3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV di Forma.Temp è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

1. sull'effettività del Modello, ossia sull'osservanza delle prescrizioni dello stesso da parte dei destinatari individuati in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. sulla reale efficacia e adeguatezza del Modello, ossia sulla capacità, in relazione alla struttura del Fondo, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

4. sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni del Fondo.

Sono inoltre compiti dell'Organismo:

1. la presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni del Fondo in grado di dare loro concreta attuazione. A seconda della tipologia e della portata degli interventi le proposte sono presentate alle funzioni direttamente interessate, ed in taluni casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione;
2. il *Follow up*, ossia la verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Sul piano più operativo è affidato all'Organismo di:

- a) attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo;
- b) condurre ricognizioni dell'attività del Fondo ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio;
- c) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate attività o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- d) promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- e) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso Organismo o tenute a sua disposizione;
- f) coordinarsi con le altre funzioni del Fondo per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'Organismo viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività delle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione del Fondo rilevante. All'Organismo devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività che possono esporre il Fondo al rischio reato;
- g) controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati. In particolare, all'OdV devono essere segnalate le attività più significative e devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- h) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- i) verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (espletamento di procedure, adozione di clausole standard, etc.) siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- j) coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni del Fondo per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari).

3.3 Obblighi dell'OdV in materia di reporting

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni all'Organismo sono assegnate due linee di *reporting*:

- la prima su base continuativa direttamente con il Presidente, con il Vice Presidente e con il Direttore generale;
- la seconda su base periodica nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'Organismo può essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o può, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

3.4.1 Sistema di deleghe

All'OdV deve essere comunicato il sistema di deleghe o procure adottato dal Fondo ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

3.4.2 Segnalazioni da parte degli esponenti del Fondo e da parte di terzi

Nell'ambito dell'attività del Fondo deve essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre la documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ed all'osservanza di quanto previsto nel Codice di Comportamento (Codice Etico).



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività di Forma.Temp o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Fondo e/o previste dal Codice Etico. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni pervenutegli e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, l'autore della segnalazione, nonché il presunto autore della violazione, procedendo a tutti gli accertamenti e le indagini necessarie per appurare la veridicità della segnalazione.

Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, sono istituiti "canali informativi dedicati" con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo e quella di risolvere velocemente casi di dubbio. Concordemente a quanto disposto dalla normativa in materia di tutela dei segnalatori di reati o irregolarità (c.d. *whistleblowing*), le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni e/o sospetti fondati di violazione del Modello e di quanto previsto dal Codice Etico possono pervenire all'attenzione dell'OdV in forma scritta, attraverso l'istituito indirizzo e-mail odv@formatemp.it.

A tale riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte le segnalazioni relative a possibili ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di condotte in violazione delle procedure del Fondo e da quanto disposto dal Modello;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti, dopo aver ascoltato, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione;
- le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e delle procedure adottate.

L'OdV agirà in modo da garantire i soggetti segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurandone, altresì, l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Fondo o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

3.4.3 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per il Fondo;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- i rapporti predisposti dai responsabili delle altre funzioni del Fondo nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli organizzativi, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con la relativa motivazione.

Periodicamente l'Organismo propone al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista sopra indicata.

4 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, Forma.Temp ha definito un piano di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello, dei suoi aggiornamenti e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti di tutti i dipendenti che, pertanto, sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo ed a contribuire alla loro attuazione.

Il sistema di informazione e formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello, supervisionato ed integrato dall'Organismo di Vigilanza, è articolato sui livelli di seguito indicati:

1. Personale Direttivo e con funzioni di rappresentanza del Fondo: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neoassunti; seminario di aggiornamento annuale; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti.
2. Altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; e-mail di aggiornamento.

Su proposta dell'Organismo possono essere istituiti nell'ambito del Fondo, con decisione del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione, appositi sistemi di valutazione per la selezione di collaboratori esterni nonché di partner destinati a cooperare con il Fondo nell'espletamento delle attività a rischio.

Le attività di comunicazione iniziale e di formazione periodica al personale è documentata a cura dell'Organismo di Vigilanza.

Informativa a collaboratori esterni e partner

Forma.Temp promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra partner finanziari, consulenti, collaboratori a vario titolo, Agenzie per il Lavoro, Organismi di Formazione accreditati e fornitori.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

A questi verranno, pertanto, fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che Forma.Temp ha adottato sulla base del presente Modello.

5 VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto a due tipi di verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza:

- **Verifiche sugli atti:** annualmente si procede ad una verifica dei principali atti del Fondo nelle aree a rischio di reato;
- **Verifiche delle procedure:** periodicamente è verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

All'esito della verifica viene redatto un rapporto che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere. Tale rapporto viene sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

6 MODELLO E CODICE DI COMPORTAMENTO (CODICE ETICO)

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice di Comportamento (Codice Etico).

Il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato.

Il Codice di Comportamento (Codice Etico) è uno strumento adottato in via autonoma da Forma.Temp come espressione dei principi di "deontologia professionale" che il Fondo riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.

7 IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma II, del Decreto annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello, l'adozione da parte dell'ente di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello stesso.

Il Sistema Disciplinare di Forma.Temp è definito all'interno di un separato documento che è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

PARTE SPECIALE

1 PREMESSA

Una volta illustrati i principi che disciplinano la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché i criteri che devono guidare alla realizzazione di un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati o, comunque, ad esonerare l'ente da responsabilità, così come indicato dall'art. 6, comma II, lett. a), b) e c) del Decreto, si dovranno individuare le "attività nel cui ambito possono essere commessi reati", prevedere "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire", e determinare "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati".

Ogni ente presenta, infatti, ambiti di rischio legati alla specifica attività svolta, nonché alle modalità con cui tale attività viene concretamente organizzata.

Per l'individuazione degli ambiti di rischio si dovrà, dunque, procedere ad una puntuale analisi dell'organizzazione e delle dinamiche del Fondo, così come indicato nella Parte Generale del presente Modello organizzativo.

2 AREE DI RISCHIO ED ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi del contesto di Forma.Temp ha permesso di localizzare delle Macro Aree di rischio nell'ambito delle quali sono poi state ulteriormente individuate attività e processi sensibili, ovvero sia quelli esposti al rischio di verifica di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Le Macro Aree di rischio individuate nel presente Modello sono le seguenti:

1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. Amministrazione di Forma.Temp;
3. Salute e Sicurezza;
4. Attività di Forma.Temp: Politiche Attive e Passive del Lavoro.

I. Area 1: Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tra le Macro Aree individuate nell'analisi del rischio, sicuramente una delle più delicate è quella dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, che ricomprende tutte le attività che comportino per il personale del Fondo la necessità di intrattenere rapporti con funzionari pubblici. Occorre in proposito ricordare come il Decreto sia stato adottato in attuazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia proprio in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea e di lotta alla corruzione.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

I.1 Le fattispecie riconducibili all'Area di rischio

Artt. 318-322 *bis* c.p. – I reati di corruzione

Gli artt. da 318 a 322 *bis* c.p. disciplinano diverse figure del reato di corruzione che, in termini generali, può definirsi come l'accordo (c.d. *pactum sceleris*) concluso tra un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (c.d. *intraneus*) ed un privato (c.d. *extraneus*), avente ad oggetto il mercimonio dell'ufficio o del servizio pubblico.

Il reato di corruzione si distingue in corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – la c.d. corruzione impropria) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – la c.d. corruzione propria): le due fattispecie differiscono tra loro poiché, se nel primo caso ad essere sanzionata è la circostanza che il pubblico ufficiale abbia ricevuto indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne abbia accettato la promessa per aver atteso alle proprie funzioni, nel secondo caso si intende punire un atto dello stesso funzionario che sia stato commesso, ovvero omesso, in aperta violazione dei doveri propri della funzione rivestita.

Peraltro, sono escluse dal reato di corruzione per l'esercizio della funzione tutte le condotte aventi ad oggetto regalie di modico valore. Il modico valore non rileva, invece, nell'ipotesi di corruzione propria, qualora la regalia possa comunque rappresentare il prezzo pattuito per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

L'art. 320 c.p. estende la punibilità delle fattispecie di corruzione anche all'incaricato di un pubblico servizio, mentre l'art. 321 c.p. prevede la punibilità del privato (c.d. *extraneus*) corruttore.

L'art. 322 c.p., incriminando l'istigazione alla corruzione, stabilisce in buona sostanza la punibilità delle condotte di corruzione anche solo a titolo di tentativo, qualora l'istigazione commessa o dall'*intraneus* o dall'*extraneus* non venga accolta.

L'art. 322 *bis* c.p., infine, estende la punibilità dei reati anche alla corruzione di membri degli organi e dei funzionari della Comunità europea o di Stati esteri. Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, ha, inoltre, introdotto il comma 5 *quinquies* dell'art. 322 c.p., che estende ulteriormente la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui i fatti siano comunque tali da offendere gli interessi finanziari dell'Unione.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

La fattispecie di reato di cui all'art. 318 c.p., tradizionalmente definita "corruzione impropria", è stata radicalmente riscritta dalla l. 190/2012 (c.d. legge Severino), con cui si è riformata la materia dei reati contro la Pubblica Amministrazione. A fronte di una fattispecie che, fino al 2012, incriminava la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che avessero accettato la dazione o la promessa di una somma di denaro per compiere o per aver compiuto un atto conforme ai doveri d'ufficio, oggi la fattispecie incrimina la condotta dell'*intra-neus* che riceva denaro o ne accetti la promessa "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri". La punibilità del reato di corruzione impropria si è dunque sganciata dal compimento di uno specifico atto, essendo oggi punita semplicemente la condotta di chi tenga un pubblico ufficiale "a libro paga".

Da segnalare, da ultimo, che per mezzo dell'art. 1, comma 1, lett. n) della l. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge "spazzacorrotti"), la pena per tale fattispecie è stata aumentata (in precedenza, tale delitto era sanzionato con la pena della reclusione da uno a sei anni).

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

L'art. 319 c.p. contempla l'ipotesi di reato definita di "corruzione propria" che si configura tutte le volte in cui il *pactum sceleris* tra pubblico ufficiale e corruttore abbia ad oggetto il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero l'omissione o il ritardato compimento di un atto conforme ai doveri d'ufficio.

Per stabilire quando un atto sia contrario o conforme ai doveri d'ufficio occorre far riferimento alla normativa che disciplina l'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio.

Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 [corruzione propria ed impropria] sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

La condotta incriminata si sostanzia nella conclusione di un accordo corruttivo in base al quale si cerca ingiustamente di recare un vantaggio o un danno a determinati soggetti che si trovino implicati in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

L'art. 319 quater, comma 1, c.p. (introdotto dalla c.d. legge Severino) contempla l'ipotesi del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, avvalendosi della posizione ricoperta, induce taluno a dare o promettere, a sé o a terzi, denaro o altra utilità, senza che sussista alcuna giustificazione per la dazione o la promessa.

Ai fini della responsabilità dell'ente, ben più importante è il secondo comma, che incrimina (seppure con pene più lievi rispetto all'ipotesi del comma precedente) la condotta di chi soggiace alle indebite richieste del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, consegnando o promettendo loro denaro o altra utilità. Pertanto, con l'introduzione di questa fattispecie, il legislatore ha operato una vera e propria rivoluzione rispetto al passato: il concusso, da sempre considerato vittima del reato, diviene co-autore del reato in questione, con conseguente responsabilità dell'ente nel caso in cui il soggetto indotto indebitamente abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Come già accennato, il reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si configura anche quando un incaricato di pubblico servizio, per compiere un atto della sua funzione o contrario ai suoi doveri d'ufficio riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità come una retribuzione che non gli è dovuta.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

La norma prevede che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene previste dagli art. 318 c.p., primo comma, 319, 319 *bis*, 319 *ter* e 320 c.p. si applicano anche nel caso in cui il soggetto collegato all'ente agisca nelle vesti di corruttore.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di un'altra utilità non dovute a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato al fine di compiere un atto d'ufficio, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, la pena stabilita nell'art. 319 c.p., qualora l'offerta o la promessa non siano accettate, è ridotta di un terzo.

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda a quanto precisato precedentemente per i reati di corruzione.

Art. 322 *bis* c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

I. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*
- 5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- 5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*
- 5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*

II. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

III. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza è compiuta nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. A riguardo è opportuno sottolineare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri che, secondo la legge italiana, siano riconducibili a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

La legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. "Spazzacorrotti"), attraverso l'introduzione di due nuovi numeri al comma 1 dell'articolo, il 5 *ter* ed il 5 *quater*), ha esteso la rilevanza penale del fatto ai casi in cui il fenomeno corruttivo abbia interessato persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali (5 *ter*) ovvero membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali (5 *quater*).

Infine, il D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020 ha introdotto il comma 5 *quinquies* che estende la portata della norma a condotte riguardanti soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Il reato di traffico di influenze illecite è stato riformulato con la l. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge “spazzacorrotti”), che l’ha anche inserito all’interno delle fattispecie previste e punite ai sensi del D.lgs. 231/01.

Come noto, l’art. 346 *bis* c.p., è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la l. 190/12 (c.d. legge Severino), ed originariamente puniva la condotta di chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente si faceva dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La nuova formulazione mantiene gli elementi costitutivi della fattispecie precedente ai quali si aggiungono quelli del vecchio millantato credito che, abrogato dalla l. n. 3 del 2019, confluisce appunto nella fattispecie di cui al nuovo art. 346 *bis* c.p.

In particolare, la norma *de qua* è volta a sanzionare la condotta di chi, vantando o sfruttando relazioni esistenti o asserite (di qui il richiamo al vecchio millantato credito) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ottiene la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità (nella precedente formulazione era richiesto, alternativamente al denaro, un vantaggio patrimoniale) come prezzo della propria mediazione illecita. Ciò che la norma intende reprimere, pertanto, è l’indebito sfruttamento e la mercificazione di una relazione intercorrente tra il soggetto attivo del reato ed il pubblico ufficiale (vera o soltanto asseritamente esistente).

Allo stesso modo, la norma sanziona la condotta di colui che, intendendo avvalersi di tale intermediazione illecita, dà ovvero promette denaro o altra utilità all’intermediario (ovvero a colui che si presenta come tale). La novità, in questo ultimo caso (relazione asserita, ma non esistente), sta nel fatto che la fattispecie abrogata di millantato credito puniva solo la condotta decettiva e non anche quella del soggetto che si determinava a sfruttare la relazione (inesistente), il quale era anzi considerato persona offesa dal reato e poteva costituirsi parte civile. A ben vedere, il legislatore ha posto in essere un’operazione molto simile a quella realizzata per il reato di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità, trasformando la persona offesa del vecchio reato di millantato credito in correo, con evidenti conseguenze in termini di aumento del rischio reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Art. 2638, commi 1 e 2, c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza,



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale le Autorità e le funzioni di risoluzione di cui al Decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle funzioni di vigilanza.

La presente fattispecie è volta a tutelare il corretto svolgimento dei propri compiti da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, le numerose Autorità garanti, etc.).

Le condotte sanzionate possono consistere in un'esposizione alle predette autorità di fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ovvero nell'occultamento di fatti che alle stesse avrebbero dovuto essere comunicati, nonché - più in generale - ogni condotta volta ad ostacolare le funzioni delle stesse Autorità in qualunque modo, anche nel caso omettendo l'effettuazione di comunicazioni doverose nei confronti delle stesse.

Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il reato incrimina la condotta di chi, mediante violenza o minaccia ovvero attraverso un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni davanti ad un'autorità giudiziaria - ovvero a rendere dichiarazioni mendaci - un soggetto che avrebbe la facoltà di non rispondere.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante al fine della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

È richiesto inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

I.II Le attività a rischio

1. Rapporti istituzionali

Caratteristiche dell'attività

Tale attività consiste nella gestione di tutti i rapporti intrattenuti da Forma.Temp con soggetti istituzionali, ovvero con soggetti appartenenti ad enti pubblici di rilevanza locale, nazionale ed internazionale, sia che questi rivestano la qualifica di pubblico ufficiale (cioè coloro che esercitano una pubblica funzione, per essa intendendosi la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, ex art. 357 c.p.) sia che rivestano la qualifica di incaricati di pubblico servizio (ovverosia, coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, per tale intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale, ex art. 358 c.p.).

Aree/Soggetti coinvolti

CdA; Presidenza; Direzione Generale; Area supporto alla Direzione; Ufficio Gare, Legale, Acquisti; Direzione Amministrazione e Finanza; ogni altro soggetto che in ragione delle proprie funzioni eventualmente intrattenga rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Rischi potenziali

Il rischio principale collegato allo svolgimento dei rapporti istituzionali consiste nella possibilità che Forma.Temp, venendo a contatto con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per ottenere un indebito vantaggio, possa dare, promettere o accettare di corrispondere ai medesimi denaro o altra utilità.

Reati ipotizzabili

Artt. 318-319 c.p. – Reati di corruzione;

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite.

Esempi

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Esempio: Forma.Temp, allo scopo di accelerare l'iter per il rimborso di somme anticipate dal Fondo in situazioni emergenziali (es. durante l'emergenza sanitaria da Covid-19), corrisponde una somma di denaro al funzionario ministeriale incaricato della procedura.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Esempio: Forma.Temp, promettendo somme di denaro, si rivolge al funzionario ministeriale/ANPAL allo scopo di evitare che questi effettui a carico del Fondo eventuali rilievi/segnalazioni alle Autorità competenti.

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Forma.Temp, sollecitato dal funzionario ministeriale/ANPAL, attraverso la corresponsione al medesimo di una somma di denaro, riesce ad evitare che eventuali illeciti riscontrati nella gestione del Fondo vengano denunciati alle Autorità competenti.

2. Rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione di visite ispettive, verifiche, controlli e accertamenti

Caratteristiche dell'attività



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Tale attività consiste nella gestione dei rapporti intrattenuti da Forma.Temp con i pubblici ufficiali e/o con gli incaricati di pubblico servizio in occasione di visite ispettive, verifiche, controlli e accertamenti.

Aree/Soggetti coinvolti

CdA; Presidenza; Direzione Generale; Area supporto alla Direzione; Ufficio Gare, Legale, Acquisti; Direzione Amministrazione e Finanza; ogni altro soggetto che in ragione delle proprie funzioni eventualmente intrattenga rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio.

Rischi potenziali

Il rischio potenziale legato all'attività in esame consiste nella possibilità che Forma.Temp corrompa o tenti di corrompere un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio (o anche un soggetto che vanta relazioni vere o solo asserite con i predetti pubblici funzionari) in occasione di visite ispettive, verifiche, controlli e accertamenti, nonché nella possibilità che il Fondo sia indotto ad un'indebita corresponsione di denaro da parte degli stessi soggetti, ad esempio allo scopo di evitare l'elevazione di sanzioni a proprio carico.

Reati ipotizzabili

Artt. 318-319 c.p. – Reati di corruzione;

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.

Esempi

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Esempio: Forma.Temp, al fine di evitare che una verifica compiuta da parte di un pubblico funzionario possa concludersi con dei rilievi negativi, corrompe il medesimo mediante la corresponsione di una somma di denaro.

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Esempio: Forma.Temp, sollecitata da un funzionario ministeriale/ANPAL incaricato di effettuare una visita ispettiva, corrisponde a questi una somma di denaro allo scopo di indurlo a non rilevare le irregolarità emerse nel corso dell'ispezione.

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Forma.Temp promette o corrisponde denaro ad un soggetto terzo che vanta relazioni di conoscenza (vere o anche asserite) nei confronti di un funzionario ministeriale/ANPAL incaricato dello svolgimento di una ispezione allo scopo di indurlo a non rilevare le irregolarità emerse nel corso della stessa.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza

Esempio: Forma.Temp, richiesta di fornire informazioni sulla gestione nell'ambito di una verifica straordinaria effettuata da ANPAL, volendo evitare che la stessa Autorità venga a conoscenza di alcune irregolarità verificatesi, trasmette false informazioni sulla situazione patrimoniale/economica del Fondo.

3. Rapporti con l'Autorità giudiziaria

Caratteristiche dell'attività

La gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, nonché la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, consiste nella gestione di tutti i rapporti tenuti da Forma.Temp (o dai propri consulenti esterni) con i giudici, i consulenti tecnici ed i loro ausiliari nell'ambito di un procedimento (fiscale, amministrativo, etc.) che veda coinvolto il Fondo, ovvero in procedimenti penali nell'ambito dei quali siano direttamente coinvolti soggetti riconducibili in alcun modo al Fondo medesimo.

Aree/Soggetti coinvolti

CdA; Presidenza; Direzione Generale; Area supporto alla Direzione; Ufficio Gare, Legale, Acquisti; ogni altro soggetto che in ragione delle proprie funzioni eventualmente intrattenga rapporti con l'Autorità giudiziaria.

Rischi potenziali

Il rischio potenziale legato all'attività sopra individuata consiste nella possibilità che Forma.Temp, in occasione di contenziosi di varia natura ovvero procedimenti penali, corrompa un soggetto



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

esercente il potere giurisdizionale, o pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti in ambito giudiziario.

Secondariamente, vi è il rischio di indurre illecitamente una persona, che potrebbe lecitamente astenersene, a non rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria ovvero a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale.

Reati ipotizzabili

Artt. 318-319 – Reati di corruzione;

Art. 319 *ter* c.p. – Corruzione in atti giudiziari;

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Art. 377 *bis* c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Esempi

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Esempio: Forma.Temp, essendo interessato ad apprendere il contenuto di alcuni atti di indagine ancora sottoposti a segreto istruttorio per verificare se uno dei propri dirigenti sia o meno indagato nell'ambito di un procedimento penale, corrisponde all'ufficiale di P.G. presso la segreteria del Pubblico Ministero una somma di denaro affinché questi acconsenta a trasmettere copia dei predetti atti secretati.

319 *ter* c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Esempio: Forma.Temp, per evitare di soccombere in un giudizio civile, corrompe il perito nominato dal giudice per la risoluzione di un particolare aspetto tecnico da cui dipende l'esito della controversia.

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Forma.Temp, indotta a ciò da un perito nominato dal giudice in un processo civile, corrisponde a questi una somma di denaro affinché non rassegni delle conclusioni sfavorevoli al Fondo.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: essendo interessata all'ottenimento di una sentenza favorevole nell'ambito di contenzioso civile in cui è parte in causa, Forma.Temp corrisponde una somma di denaro a un terzo soggetto che, vantando un rapporto di conoscenza con il magistrato assegnatario del procedimento, assicura di poter intercedere con quest'ultimo inducendolo a pronunciare una sentenza favorevole per il Fondo.

Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Esempio: Forma.Temp parte interessata nell'ambito di un procedimento penale, offre una somma di denaro ad un soggetto chiamato a rendere testimonianza, affinché lo stesso – anziché avvalersi della facoltà riconosciutagli di astenersi dal deporre – renda dichiarazioni mendaci tese a favorire gli interessi del Fondo.

I.III Regole di condotta

Al fine di prevenire il compimento di reati nella Macro Area rappresentata dai Rapporti con la Pubblica Amministrazione, è necessario che i destinatari del Modello, siano essi interni al Fondo (soggetti in posizione apicale e soggetti a questi subordinati) o esterni ad essa (collaboratori e/o consulenti) rispettino quanto previsto dalle leggi vigenti e si conformino alle presenti regole di condotta.

Tali regole sono per i destinatari del Modello dei principi uniformi di condotta e per l'OdV degli strumenti operativi per indirizzare l'attività di controllo, di monitoraggio e di verifica sull'adeguatezza e il rispetto del Modello di organizzazione gestione e controllo di Forma.Temp.

In via generale, è richiesto:

- ai soggetti interni di conoscere e di rispettare le regole e i principi contenuti nei documenti di Forma.Temp (Statuto del Fondo, Regolamento, Vademecum, Codice di Comportamento, procedure operative ed ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno), ivi comprese le disposizioni del presente Modello;
- ai soggetti esterni di essere informati sull'adozione del Modello e di rispettare i valori di su cui poggia il Fondo.

Ai destinatari è fatto divieto di porre in essere, contribuire o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione delle fattispecie di reato sopra richiamate e previste dal D.lgs. 231/2001. È, altresì, proibito porre in essere comportamenti che possano determinare una



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

situazione di conflitto di interessi tra il Fondo e la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti.

Ai Destinatari del Modello organizzativo è fatto espresso **divieto** di:

1. aderire a richieste indebite di denaro (o servizi o beni in natura) provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico, anche eventualmente in occasione di visite ispettive, sopralluoghi o accessi da parte dell'Autorità pubblica presso il Fondo;
2. intraprendere contatti o favorire gli interessi dell'ente tramite elargizioni indebite di denaro, di beni di valore o concessione di vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere qualsivoglia prestazione o facilitazione o atto pubblico di favore;
3. offrire e/o promettere denaro, omaggi o altra utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti (così come a loro parenti o ad altri soggetti da essi indicati o che comunque siano ad essi riconducibili), sia italiani che di altri Paesi, anche tramite interposta persona (consulenti, agenti, ecc.), salvo che si tratti di omaggi di modico valore e/o in occasione di festività e comunque non eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
4. effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto del Fondo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nelle prassi vigenti in ambito locale, ove non contrarie alla legge;
5. favorire l'assunzione di collaboratori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, nonché di offrire opportunità di lavoro e/o commerciali a favore del personale della Pubblica Amministrazione o degli altri operatori coinvolti nella trattativa o nel rapporto o a loro familiari;
6. acquistare beni o servizi da fornitori indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
7. corrispondere o promettere denaro o qualsiasi altra utilità a terzi soggetti affinché questi fungano da intermediari nei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di influenzare l'operato di questi ultimi nell'interesse o a vantaggio di Forma.Temp; ovvero accettare denaro o altra utilità da parte di terzi soggetti allo scopo – vero o asserito – di mediare in loro favore con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

8. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
9. porre in essere condotte volte a indurre chiunque, chiamato dall'Autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni, a tenere un comportamento reticente o in qualsiasi modo a fornire dichiarazioni mendaci, fuorvianti od omissive, richiedendosi al contempo di prestare la massima disponibilità e collaborazione nei confronti dell'Autorità giudiziaria e/o delle altre Autorità istituzionali nel corso di eventuali controlli, ispezioni, richieste di informazioni dagli stessi disposti.

Infine, è fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. in caso di richieste di elargizioni di denaro o di beni di valore da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato ha l'obbligo di rifiutare ogni corresponsione, anche se sottoposto a pressioni illecite, ed informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
2. in caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve tempestivamente informare l'Organismo di Vigilanza;
3. l'impiego autonomo di risorse finanziarie deve essere strettamente limitato, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
4. non deve esservi identità soggettiva tra chi impegna il Fondo nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
5. le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e devono essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
6. i soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di controlli o visite ispettive sono tenuti ad accompagnare gli ispettori presso i locali dell'ente, garantendo loro la massima trasparenza e collaborazione, nonché a comunicare all'OdV:
 - i dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza);
 - la data e l'ora di arrivo degli ispettori;
 - la durata dell'ispezione;
 - l'oggetto della stessa;
 - l'esito della stessa;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- la redazione di un verbale da parte degli ispettori, da trasmettere in copia ove disponibile;
 - l'elenco degli eventuali documenti consegnati
7. a conclusione delle visite ispettive, dovranno essere tempestivamente programmate ed attuate le azioni correttive da implementare a seguito delle criticità eventualmente riscontrate;
8. in occasione di contenziosi di qualunque natura (civile, giuslavoristica, tributaria etc.) nonché in occasione di processi penali in cui siano coinvolte persone riconducibili al Fondo, i soggetti autorizzati ad intrattenere qualsivoglia tipo di rapporto con esponenti della Amministrazione della giustizia devono essere formalmente individuati.

I.IV Raccomandazioni

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni volte a contenere il rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo trasparente, lasciando traccia di ogni comunicazione tra Forma.Temp e l'ente pubblico;
- all'interno di ciascun processo è richiesta, ove possibile, una separazione tra soggetto/i che iniziano, eseguono e concludono un processo e soggetto/i che ne eseguono il controllo;
- ogni passaggio dei processi va adeguatamente tracciato;
- gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto con indicazione del compenso pattuito (il compenso deve essere in linea con le tariffe professionali);
- i contratti stipulati con i fornitori devono essere redatti per iscritto con indicazione delle condizioni economiche;
- nessun tipo di pagamento che esorbiti dal modico valore potrà essere effettuato in contanti o in natura;
- coloro che svolgono una funzione di controllo nei processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono porre attenzione alle modalità di attuazione degli stessi, al rispetto delle regole di condotta indicate in precedenza, nonché al rispetto delle procedure e, se del caso, riferire all'OdV in merito al verificarsi di situazioni di irregolarità, anche attraverso l'istituto canale per il *whistleblowing*;
- deve essere previsto un sistema di controllo periodico dei flussi finanziari e della documentazione dell'ente;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- nel caso in cui si debba trattare con la Pubblica Amministrazione di Paesi esteri, è bene consultare periodicamente il “rischio paese” rilevato (consultare l’indice *CPI-Corruption Perception Index* elaborato da *Transparency International Italia-Confindustria*);
- occorre approntare sistemi di controllo interno che prevedano un accesso corretto e legittimo ai sistemi informativi del Fondo (adeguato riscontro delle *password* possedute dai dipendenti per ragioni di servizio; osservanza da parte dei dipendenti di ulteriori misure di sicurezza adottate da Forma.Temp; rispetto della normativa sulla *privacy*).

II. Area 2: Amministrazione di Forma.Temp

La seconda Macro Area di rischio individuata raggruppa tutte le attività poste in essere da Forma.Temp necessarie a garantire lo svolgimento delle attività di amministrazione del Fondo, che possono comportare, tra gli altri, anche il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, descritti analiticamente nella precedente Area 1, denominata “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

II.I Le fattispecie riconducibili all’Area di rischio

Art. 640 ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Il reato si configura attraverso due condotte alternative: alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici utilizzati per la trasmissione dei dati, ovvero attraverso un intervento non



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

autorizzato effettuato con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nei sistemi informatici o telematici o, comunque, ad essi pertinenti, anche in concorso con altre persone, al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno della Pubblica Amministrazione.

Sono previsti dei trattamenti sanzionatori aggravati per i casi in cui il fatto sia commesso:

- con abuso delle qualità di operatore del sistema ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (comma 2);
- con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (comma 3).

Art. 491 bis c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Capo III, Titolo VII, Libro II del codice penale, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

In particolare, si precisa che si ha “falsità materiale” quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. Si ha, invece, “falsità ideologica” quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene informazioni non vere. Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero. I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il reato si realizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza.

A tal riguardo, si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio, limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza, altresì, nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Art. 617 *quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o telematici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Con la L. 23 dicembre 2021, n. 238 è stata ampliata la cornice edittale della pena della reclusione, ora prevista da un anno e sei mesi a cinque anni nei casi di cui al comma 1, e da tre a otto anni se il fatto è commesso secondo le modalità previste dal comma 4.

Art. 617 *quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.*

Questa fattispecie di reato, di cui la L. 238/2021 ha integrato le condotte punibili, si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle,



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dalla norma non è più costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché abbiano una potenzialità lesiva, ma ad essa sono state aggiunte anche ulteriori condotte preliminari consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni di un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il reato punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

A titolo di esempio, il reato potrebbe ravvisarsi nella condotta del dipendente che proceda alla eliminazione o alterazione dei file di un programma informatico di un creditore dell'ente, al fine, ad esempio, di celare la prova di un credito vantato da un fornitore nei confronti del Fondo.

Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Tale reato si realizza quando un soggetto pone in essere un'azione diretta a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, viene attribuito rilievo penale non solo al danneggiamento in sé, ma anche ai fatti preparatori del danneggiamento, e si configura pertanto come reato di pericolo; inoltre, le condotte dannose hanno ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati, ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Il reato si realizza quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. (e cioè la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Il reato si configura quando la condotta di cui all'art. 635 *quater* c.p. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635 *ter* c.p., quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

Art. 318 - 322 c.p. – Reati di corruzione

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dagli artt. 318-322 c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dagli artt. 318-322 c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dagli artt. 318-322 c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Si tratta di una fattispecie di natura residuale, configurabile soltanto ove la condotta posta in essere dall'agente non integri un più grave reato.

La responsabilità ai sensi del Decreto in ordine a tale reato sussiste, per ciò che più strettamente ci riguarda, ove la società tragga vantaggio dalla dazione o promessa di denaro o di altra utilità, effettuata da un soggetto alla stessa riconducibile, nei confronti di un soggetto che agisca in rappresentanza di un ente terzo, in maniera tale da indurre quest'ultimo a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà, di modo che questi, onde favorire il corruttore, agisca cagionando un danno all'ente da lui rappresentato.

In buona sostanza, dunque, viene in evidenza la condotta posta in essere da chi, nell'interesse della società, corrompa un concorrente per ottenere un indebito vantaggio con altrui danno.

La presente fattispecie di reato, dapprima interamente riformulata e rubricata come "Corruzione tra privati" dalla l. 190/2012 (c.d. legge Severino), è stata da ultimo modificata dalla l. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. "Spazzacorrotti"), mediante cui è stato abrogato il previgente comma 5, che prevedeva la punibilità a querela della condotta di corruzione tra privati: conseguentemente, ad oggi il reato è perseguibile d'ufficio.

Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

La presente fattispecie di reato è stata introdotta *ex novo* dall'art. 4 del D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38. Per ciò che ci riguarda in queste sede, viene a configurarsi una responsabilità ai sensi del Decreto per le condotte di cui al primo comma, equivalenti a quelle previste e punite al comma 3 del precedente art. 2635, differenziandosene esclusivamente per la circostanza che, nel caso di specie, l'offerta o la promessa non vengano accettate dal soggetto passivo".

Anche in questo caso, la l. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. "Spazzacorrotti), abrogando il previgente comma 3, ha stabilito la procedibilità d'ufficio del reato in esame.

Art. 2638, commi 1 e 2, c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dall'art. 2638 c.c. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 "Rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

L'articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- l'occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

La fattispecie della ricettazione è posta al fine di evitare la proliferazione di altre fattispecie di reato: si vuole colpire la condotta di chi riceve, acquista od occulta denaro o beni di origine delittuosa, o comunque si intromette in operazioni del genere. In questo modo il legislatore vuole evitare che il pregiudizio economico causato dal delitto presupposto si consolidi e che le indagini siano ostacolate dalla dispersione del denaro o dei beni di origine illecita al tempo stesso scoraggiando l'interesse dei terzi per le cose derivanti da reato.

Quanto al soggetto attivo, il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. La norma, quindi, esclude che possa essere autore della ricettazione colui che ha commesso il reato da cui il denaro o i beni provengono.

L'oggetto materiale del reato è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. La giurisprudenza vi comprende i servizi o programmi di *know how*, mentre si divide riguardo gli immobili.

La disposizione, con i termini "*acquisto*" e "*ricezione*", vuole includere tutti gli atti mediante i quali l'autore del reato entra in possesso dei beni di provenienza illecita.

L'occultamento implica l'attività necessaria alla sparizione del denaro o delle cose.

Sotto il profilo oggettivo, è altresì rilevante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla consapevolezza della provenienza delittuosa che non significa conoscenza dettagliata degli autori e delle modalità del reato presupposto, ma semplice cognizione dell'origine illecita, quale essa sia. Si discute se la ricettazione comprenda anche il semplice dubbio. Inoltre, l'art. 648 c.p. prevede il dolo specifico del fine di profitto ovvero l'intenzione dell'autore del reato di ottenere un profitto dalla propria condotta criminosa. La genericità del termine consente di comprendervi qualsiasi vantaggio (anche di natura politica o morale). L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto (art. 712 c.p.).

Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 195/2021, di attuazione della VI Direttiva Europea Antiriciclaggio, la presente fattispecie è stata sottoposta ad un significativo intervento di revisione, per mezzo del quale:



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- a) per la prima volta, all'interno dell'ordinamento, è stata introdotta la punibilità delle condotte di ricettazione per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (nuovo comma 2; contestualmente, per ovvie ragioni di natura sistematica, si è provveduto ad aggiornare l'ultimo comma dell'articolo, sostituendo alla parola "delitto" la parola "reato");
- b) è stata introdotta un'aggravante per il caso in cui il reato sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale (nuovo comma 3);
- c) si è provveduto a riformulare la fattispecie nella sua ipotesi lieve (già prevista dal vecchio comma 2, oggi contenuta all'interno dell'attuale comma 4), prevedendo che i fatti di particolare tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da delitto vengano puniti con la pena della reclusione fino a sei anni della multa fino a 1.000 euro, mentre i fatti di particolare tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da contravvenzione siano puniti con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 800 euro.

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La norma in esame ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o meglio, quei processi, attraverso cui si nasconde l'origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la *ratio* dell'articolo 648 bis c.p. consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

In tal modo, la norma finisce col perseguire anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive lecite.

La norma, dunque, punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da illeciti ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

- la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzo del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

L'incriminazione del riciclaggio costituisce uno strumento fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, la cui attività è caratterizzata da due momenti fondamentali: quello dell'acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi e quello successivo della "*pulitura*", consistente nell'attività tesa a far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa.

La fattispecie del delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, in certi casi, anche l'ordine pubblico ed economico.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli e i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente reato (ad es. reati tributari, reati contro il patrimonio, etc.) che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa consiste nell'"*occultamento*" della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza. L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare l'identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo è richiesta la ricorrenza del dolo diretto, inteso quale consapevolezza della provenienza illecita del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Anche la fattispecie di cui al presente articolo è stata interessata da modifiche significative in occasione dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 195/2021. In particolare:

- a) per quanto riguarda l'ipotesi di cui al comma 1, attraverso l'eliminazione delle parole "non colposo", il legislatore ha esteso la portata sanzionatoria della norma, rendendo così punibili a titolo di riciclaggio anche le condotte di sostituzione di denaro o beni provenienti da delitti di natura colposa;
- b) analogamente a quanto sopra rilevato per il delitto di ricettazione, con l'introduzione di un nuovo comma 2 è stata introdotta la punibilità delle condotte di riciclaggio per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La fattispecie di reato in esame, volta a tutelare il patrimonio e l'ordine economico, risponde ad una duplice finalità:

- impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
- che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

Il comma 1 dell'articolo 648 ter c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilità solamente di chi non abbia già partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648 bis c.p.). Pertanto, ne deriva che per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie¹.

¹ Occorre precisare che il termine "impiegare" deve essere inteso quale sinonimo di "usare comunque", ossia di utilizzo a qualsiasi scopo. Tuttavia, considerando che il fine ultimo perseguito dalla norma in esame consiste nell'impedire il



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

La norma prevede anche una circostanza aggravante, consistente nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale, e una circostanza attenuante, riferita al fatto che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale si applica la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) o all'art. 648 bis c.p. (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es. furto, reati tributari, reati di falso, etc.).

La nozione di "impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento. Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo è richiesta la ricorrenza del dolo diretto, inteso quale consapevolezza della provenienza illecita del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

Come le precedenti, anche la fattispecie di cui al presente articolo ha subito importanti modifiche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 195/2021, sia sotto il profilo della estensione della portata sanzionatoria (anche delitti colposi) sia con riferimento alla previsione della punibilità per le condotte di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Art. 648 ter.1 c.p. – Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

turbamento del sistema economico, l'utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita rileva, principalmente, come utilizzo a fini di profitto. Pertanto, l'espressione "attività economiche o finanziarie" va intesa come qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La finalità della norma deve individuarsi nella volontà di congelare il provento criminoso in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la re-immissione nel circuito legale con conseguente lesione dell'ordine economico. La disponibilità di mezzi economici di provenienza illecita permette infatti all'autore del reato presupposto l'impiego o verso ulteriori attività illecite o in impieghi che pongono quest'ultimo in condizioni di privilegio rispetto ai competitori rispettosi delle regole, alterando per tal modo le regole della concorrenza e del mercato.

L'elencazione contenuta nella norma rimanda, oltre al denaro, a qualunque cespite mobile o immobile che abbia consistenza patrimoniale-economica e quindi sia dotato di un apprezzabile valore di scambio.

Le condotte punibili sono specificatamente individuate dal legislatore e si sostanziano, nell'impiego, vale a dire in qualunque forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza illecita nel circuito economico-legale, e nella sostituzione/trasferimento di tali disponibilità "in modo da concretamente ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa": l'impiego, la sostituzione e/o la trasformazione, in altri termini, devono essere posti in essere in modo da rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene oggetto dell'attività medesima.

La pena è aumentata se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni o allorché i fatti siano stati commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

È prevista una speciale causa di non punibilità qualora il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o godimento personale.

Anche la fattispecie di autoriciclaggio, come le precedenti, è stata interessata da modifiche sostanziali in occasione dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 195/2021. In particolare:

- a) così come già rilevato con riferimento al delitto di riciclaggio, anche in questo caso con l'eliminazione al comma 1 delle parole "non colposo" la portata sanzionatoria della norma è stata estesa a tutte le condotte di autoriciclaggio di denaro o beni provenienti da delitti di natura colposa;
- b) analogamente a quanto sopra rilevato per le precedenti fattispecie, con l'inserimento di un nuovo comma 2 è stata introdotta la punibilità delle condotte di autoriciclaggio per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
- c) la disposizione di cui al precedente comma 2 - che stabiliva dei limiti edittali più contenuti (da uno a quattro anni di reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa) per i casi in cui il denaro, i beni o l'utilità oggetto di autoriciclaggio provenissero dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore a cinque anni - è stata abrogata e sostituita dall'attuale comma 3: ad oggi, per i casi in cui l'autoriciclaggio abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti da delitti (sia di natura dolosa che colposa) puniti con la reclusione inferiore a cinque anni, si prevede soltanto che la pena di cui al comma 1 sia diminuita.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p., che estende la punibilità "anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato" (come detto, nell'ambito di tale disposizione la parola "delitto" è stata sostituita dalla parola "reato" ad opera dello stesso D.lgs. n. 195/2021).

Art. 171 bis L. n. 633/1941 comma 1 – Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

L'art. 171 bis LDA sanziona le condotte di chi duplica, al fine di trarne profitto, supporti su cui sia contenuto *software* o, allo stesso scopo, importa o cede a qualunque titolo supporti contenenti *software* privi del marchio SIAE.

Art. 22, comma 12 bis D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, c.d. T.U. Immigrazione – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

[12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.]

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

L'art. 22, comma 12 bis, del T.U. Immigrazione contiene delle ipotesi aggravate del delitto di cui al precedente comma 12 e punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri soggiornanti in Italia in maniera irregolare, perché privi di permesso di soggiorno ovvero perché lo stesso risulta scaduto e non ancora rinnovato o revocato o annullato. Il reato è aggravato, e scatta l'ipotesi di responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001, quando il numero dei lavoratori in condizione di irregolarità sia superiore a tre, ovvero i lavoratori siano minori in età non lavorativa o, infine, siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento previste dall'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

I reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43/1973

Il D.lgs. 75/2020, attraverso l'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies all'interno del D.lgs. n. 231/01, ha inserito quali nuovi reati presupposto della responsabilità dell'ente le fattispecie penali di contrabbando, previste dal D.P.R. n. 43/1973 (c.d. "Testo Unico Doganale" o TULD).

Tramite dette fattispecie si tutela il diritto dello Stato alla tempestiva ed integrale percezione dei diritti di confine che, ai sensi dell'art. 34 del TULD, includono i dazi all'importazione e all'esportazione; i prelievi ed altre imposizioni alle importazioni o alle esportazioni previsti da regolamenti comunitari; i diritti di monopolio, le sovraimposte di confine ed altre imposte in favore dello Stato.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

In via preliminare, giova evidenziare che la maggior parte delle fattispecie penali previste dal TULD, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 8/2016, sono state oggetto di depenalizzazione in quanto punite con la sola pena pecuniaria della multa². Le condotte previste dalle fattispecie in questione, tuttavia, rimangono penalmente rilevanti ove commesse in presenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 295 del DPR n. 43/73³. Ne deriva che possono fondare la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 esclusivamente le fattispecie di contrabbando che risultano aggravate ai sensi del sopracitato articolo, rimanendo, per contro, escluse le condotte di contrabbando c.d. semplici che, ad oggi, costituiscono meri illeciti amministrativi.

Art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione ad un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

La fattispecie in esame, penalmente rilevante solo se aggravata ai sensi del sopra citato art. 295 TULD, disciplina il regime delle merci la cui immissione in libera pratica è assoggettata a dazio ridotto in ragione del loro particolare utilizzo. Più nel dettaglio, si tratta di merci che, pur risultando assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni, consistenti appunto nella riduzione del dazio.

² Secondo il disposto dell'art. 1 del D.lgs. n. 8/2016: "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda".

³ **Articolo 295 del Decreto Presidente della Repubblica del 23/01/1973, n. 43.**

"Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, **alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:**

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, **alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni** quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro".



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

La condotta è integrata allorché l'importatore dolosamente non destini le merci in oggetto alle particolari finalità dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione.

Art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Altri casi di contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

In materia di reati doganali, tenuto conto delle innumerevoli modalità con cui può realizzarsi il contrabbando, il legislatore, al fine di evitare vuoti normativi, ha creato un'ipotesi residuale e sussidiaria di reato a forma libera, con la previsione dell'art. 292 D.P.R. n. 43/1973.

La fattispecie – penalmente rilevante solo in presenza delle aggravanti di cui all'art. 295 del TULD - punisce la condotta generica di colui che sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, per tali intendendosi quei dazi o prelievi previsti dall'ordinamento per le merci provenienti dall'estero.

I reati tributari di cui al D.lgs. n. 74/2000

In sede di interviste si è avuto modo di apprendere che il Fondo è tenuto al solo pagamento dell'IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive – il cui eventuale mancato pagamento non assume, però, rilevanza penale, non trattandosi di un'imposta sui redditi in senso stretto (cfr. Cass. Pen., sez. III, del 30/03/2016 n. 12810; Cass. Civ., sez. V, del 22/9/2021 n. 25631; circolare del Ministero delle Finanze n. 154/E del 4 agosto 2000).

II.II Le attività a rischio

1. Amministrazione e finanza

Caratteristiche dell'attività

Si tratta di tutte le attività, di natura strettamente amministrativa, poste in essere da Forma.Temp e necessarie a garantire lo svolgimento della propria attività. In particolare, si fa riferimento alla predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio; alla predisposizione di un rendiconto finanziario annuale delle entrate e delle uscite secondo il criterio di cassa; alla trasmissione dei documenti e delle comunicazioni dovute alla Pubblica Amministrazione e agli organi di controllo come per legge istitutiva del Fondo (al Ministero del Lavoro e all'ANPAL, oltre che alle Associazioni datoriali e alle Organizzazioni sindacali).



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Aree/Soggetti coinvolti

CdA; Presidenza; Direzione Generale; Area supporto alla Direzione; Direzione Amministrazione e Finanza; Area Amministrazione, Bilancio e Contabilità; Ufficio Rendicontazione; Ufficio Gare, Legale, Acquisti; Direzione di ulteriori aree operative eventualmente interessate.

Rischi potenziali

Il rischio principale collegato a tale attività consiste nella verifica di irregolarità nella tenuta della contabilità (i dati raccolti ed elaborati da Forma.Temp vengono manipolati per confluire nei documenti contabili ufficiali, eventualmente anche allo scopo di ottenere indebiti risparmi di imposta) e/o nell'attività di controllo (laddove, ad esempio, Forma.Temp impedisca le attività di controllo previste ex art. 2638 c.c. mediante l'occultamento di documenti o comunque mediante altri artifici).

Secondariamente, si rileva come questo settore di attività possa comunque essere strumentale alla commissione di ulteriori reati, quali il riciclaggio, l'impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio.

Lo svolgimento di tale attività può altresì comportare il rischio di commissione di ulteriori fattispecie di reato riconducibili ai fenomeni di natura corruttiva (ivi compresa la fattispecie di corruzione tra privati). Con specifico riferimento ai reati di corruzione c.d. tradizionale, (artt. 318 -322 *bis* c.p.) si rimanda alla descrizione analiticamente svolta nella precedente Area 1, denominata "Rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Reati ipotizzabili

Artt. 318-322 c.p. – Reati di corruzione;

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite;

Art. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione);

Art. 2638, commi 1 e 2, c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;

Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio;

Art. 648 *ter* c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

Art. 648 *ter.1* c.p. – Autoriciclaggio.

Esempi

Artt. 318-319 c.p. – Reati di corruzione



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Forma.Temp, alterando abitualmente le scritture contabili, riesce a costituire delle riserve finanziarie occulte dalle quali attingere per corrompere funzionari ministeriali, ovvero per remunerare l'attività di mediazione posta in essere da terzi soggetti nei confronti degli stessi funzionari.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

Art. 2635 *bis* c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Esempio: Forma.Temp, alterando abitualmente le scritture contabili, riesce a costituire delle riserve finanziarie occulte dalle quali attingere per corrompere alcuni dirigenti di un ente terzo (es. società fornitrice di strumentazione elettronica) al fine di addivenire alla stipula di un accordo che preveda clausole particolarmente vantaggiose per il Fondo stesso.

Art. 2638, commi 1 e 2, c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Esempio: Forma.Temp, richiesta di fornire informazioni sulla propria situazione economico-finanziaria da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dell'ANPAL, nell'intento di ostacolarne le funzioni comunica informazioni non corrispondenti al vero.

Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio

Esempio: Forma.Temp, operando false registrazioni nelle scritture contabili, sostituisce o trasferisce capitali di provenienza delittuosa.

Art. 648 *ter* c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Esempio: Forma.Temp, consapevole del conferimento di somme di denaro di provenienza illecita da parte di terzi soggetti legati alla criminalità organizzata, le adopera allo scopo di effettuare investimenti finanziari.

Art. 648 *ter.1* c.p. – Autoriciclaggio

Esempio: Forma.Temp, avendo ottenuto dallo Stato – attraverso artifici o raggiri – risorse economiche per il sovvenzionamento di misure di natura straordinaria (es. TIS c.d. "semplificato" in



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

periodo di emergenza da Covid-19) in misura ingiustificatamente superiore rispetto al necessario, reimpiega i proventi della stessa truffa realizzando investimenti finanziari.

2. Acquisto di beni e servizi

Caratteristiche dell'attività

Rientrano nella presente area di attività tutte le operazioni necessarie all'approvvigionamento di beni e servizi, dalla fase della selezione dei fornitori, alla conclusione dei contratti di acquisto sino al pagamento dei beni e servizi necessari al funzionamento del Fondo ed alla rendicontazione dei costi.

Aree/Soggetti coinvolti

CdA; Presidenza; Direzione Generale; Area supporto alla Direzione; Direzione Amministrazione e Finanza; Ufficio Gare, Legale, Acquisti; tutte le funzioni richiedenti l'acquisto.

Rischi potenziali

I rischi principali collegati all'acquisto di beni e servizi attengono, primariamente, alla possibilità che la preferenza assegnata ad un determinato fornitore possa costituire il prezzo di una corruzione in cambio dell'ottenimento di un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico. Si tratterebbe, in buona sostanza, di un'ipotesi di "corruzione mascherata" o di "corruzione indiretta", che si potrebbe verificare tutte le volte in cui Forma.Temp, in cambio di favori da parte di pubblici funzionari, si rivolga a fornitori dagli stessi indicati.

In secondo luogo, v'è il rischio che Forma.Temp, allo scopo di ottenere prezzi più favorevoli per le forniture, possa dare o promettere denaro o altra utilità ad un dirigente di una società fornitrice affinché questi, andando contro gli interessi della propria azienda, pratichi nei confronti del Fondo prezzi particolarmente vantaggiosi ed antieconomici per il fornitore.

Va altresì considerato che tale attività possa prestarsi all'acquisto di beni di provenienza illecita (es. merce contraffatta).

Da ultimo, sussiste il rischio che nell'ambito dell'area in questione possano essere realizzati reati di contrabbando.

Reati ipotizzabili

Artt. 318-319 c.p. – Reati di corruzione;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite;

Art. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione);

Art. 648 c.p. – Ricettazione;

Art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;

Art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Altri casi di contrabbando.

Esempi

Artt. 318-319 c.p. – Reati di corruzione

Esempio: Forma.Temp, allo scopo di evitare che un funzionario ministeriale/ANPAL effettui eventuali rilievi/segnalazioni alle Autorità competenti emersi nel corso di una visita ispettiva, prospetta al medesimo la possibilità di ottenere un'indebita utilità promettendo di effettuare particolari tipologie di acquisto da uno specifico fornitore che sa essere in rapporti di stretta familiarità con il funzionario ispettore.

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Forma.Temp, al fine di evitare che eventuali illeciti riscontrati nella gestione del Fondo vengano denunciati alle Autorità competenti, viene indotta dal funzionario ministeriale/ANPAL a sottoscrivere un contratto con un fornitore da questi indicato.

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Forma.Temp, consapevole che il funzionario incaricato di effettuare una visita ispettiva presso i propri uffici solleverà all'esito degli accertamenti dei rilievi di irregolarità circa la gestione del Fondo, promette ad un terzo soggetto imprenditore, che sa essere in rapporti di stretta familiarità con il funzionario accertatore, di effettuare presso di lui un ordine di acquisto di cospicua entità chiedendo che, in cambio, l'imprenditore offra la propria opera di mediazione per convincere il pubblico funzionario a concludere la propria verifica accertando l'assenza di ogni irregolarità.

Art. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)

Esempio: Forma.Temp corrisponde una somma di denaro al responsabile commerciale di una ditta fornitrice affinché questi, andando contro gli interessi della propria azienda e contro i propri doveri di fedeltà verso la stessa, pratichi nei confronti del Fondo prezzi particolarmente vantaggiosi.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Esempio: Forma.Temp acquista ad un prezzo particolarmente vantaggioso una fornitura di materiale informatico, nella consapevolezza della sua provenienza delittuosa (es. furto).

Artt. 287 e 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Reati di contrabbando

Esempio: Forma.Temp, attraverso la presentazione di una dichiarazione doganale falsificata ottiene un indebito risparmio dei dazi dovuti per l'importazione di strumenti informatici.

3. Gestione delle risorse umane

Caratteristiche dell'attività

L'attività di gestione delle risorse umane riguarda tutte le operazioni di selezione, di assunzione e di amministrazione del personale, le operazioni relative all'individuazione, alla gestione e al monitoraggio delle competenze individuali del personale all'interno del Fondo, le promozioni, i trasferimenti, le sanzioni disciplinari, i licenziamenti, la gestione di trasferte, anticipi e rimborsi spese, nonché la gestione dei rapporti con i funzionari delle Autorità competenti (INPS, INAIL, ASL, etc.).

Aree/Soggetti coinvolti

CdA; Presidenza; Direzione Generale; Area supporto alla Direzione; Ufficio del Personale, Affari Generali e Relazioni sindacali; Direzione Amministrazione e Finanza; Ufficio Gare, Legale, Acquisti; ogni funzione richiedente l'assunzione della risorsa.

Rischi potenziali

Il rischio principale collegato alla gestione delle risorse umane attiene alla possibilità che l'assunzione (o la promessa di assunzione) di una nuova risorsa possa costituire il prezzo di una corruzione in cambio dell'ottenimento di un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico. Può sussistere altresì il rischio di corruzione tra privati, anche nella forma dell'istigazione.

Deve inoltre essere preso in considerazione il rischio che Forma.Temp impieghi, in violazione di legge, cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia sia irregolare.

Reati ipotizzabili



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Artt. 318 - 319 c.p. – Reati di corruzione;

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite;

Art. 2635 e 2635 *bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione);

Art. 22, comma 12 *bis* D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, c.d. T.U. Immigrazione – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Esempi

Artt. 318-319 c.p. – Reati di corruzione

Esempio: Forma.Temp, allo scopo di evitare che un funzionario ministeriale/ANPAL effettui eventuali rilievi/segnalazioni alle Autorità competenti emersi nel corso di una visita ispettiva, promette al medesimo di assumere a tempo indeterminato una persona da questi segnalata laddove il funzionario concluda il proprio accertamento senza rilevare irregolarità di alcun tipo.

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Forma.Temp, al fine di evitare che eventuali illeciti riscontrati nella gestione del Fondo vengano denunciati alle Autorità competenti, viene indotta dal funzionario ministeriale/ANPAL ad assumere (o a promettere di assumere) quale proprio dipendente una persona da questi segnalata.

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Forma.Temp, consapevole che il funzionario incaricato di effettuare una visita ispettiva presso i propri uffici solleverà all'esito degli accertamenti dei rilievi di irregolarità circa la gestione del Fondo, promette ad un terzo soggetto, che sa essere in rapporti di stretta familiarità con il funzionario accertatore, l'assunzione a tempo indeterminato di un proprio familiare chiedendo che, in cambio, questi offra la propria opera di mediazione per convincere il pubblico funzionario a concludere la propria verifica accertando l'assenza di ogni irregolarità.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

Art. 2635 *bis* c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Esempio: Forma.Temp assume uno stretto congiunto del Direttore Generale di una società fornitrice, affinché questi, andando contro gli interessi della propria azienda e contro i propri doveri di fedeltà verso la stessa, pratichi nei confronti del Fondo prezzi per le forniture particolarmente vantaggiosi.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Art. 22, comma 12 bis D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, c.d. T.U. Immigrazione – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Esempio: Forma.Temp, trovandosi nella necessità di effettuare delle pulizie straordinarie presso i propri uffici, impiega tre o più lavoratori stranieri soggiornanti illegalmente sul territorio nazionale.

4. Gestione dei sistemi informatici

Caratteristiche dell'attività

Per attività di gestione dei sistemi informatici si intende l'insieme dei processi operativi che si realizzano per il tramite dell'utilizzo di tecnologie informatiche. Rientrano in questo settore tutte le attività connesse all'allestimento, alla manutenzione e all'utilizzo di detti sistemi.

Aree/Soggetti coinvolti

Area ICT e Privacy; ogni soggetto/funzione che, per la propria attività, utilizzi dispositivi informatici del Fondo.

Rischi potenziali

Il rischio collegato alla gestione dei sistemi informatici attiene principalmente all'eventualità che soggetti agenti in nome e per conto di Forma.Temp, operando attraverso detti sistemi, possano farne un uso distorto, come introdursi abusivamente nei sistemi informatici o telematici altrui, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, ovvero acquisire illecitamente, per mezzo della tecnologia informatica, dati e notizie riservate, ovvero, ancora, danneggiare sistemi informatici di terze parti etc.

Reati ipotizzabili

Art. 640 *ter* c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;

Art. 491 *bis* c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici;

Art. 615 *ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

Art. 617 *quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

Art. 617 *quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;

Art. 635 *bis* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Art. 635 *ter* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;

Art. 635 *quater* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;

Art. 635 *quinquies* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;

Art. 171 *bis*, L. n. 633/1941 comma 1 – Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; Riproduzione, trasferimento, distribuzione etc. del contenuto di una banca dati.

Esempi

Art. 640 *ter* c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Esempio: Forma.Temp, alterando il funzionamento del sistema informatico di una Pubblica Amministrazione, si procura un ingiusto profitto in danno della stessa amministrazione.

Art. 491 *bis* c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici

Esempio: Forma.Temp, attraverso una procedura telematica, trasmette al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/ANPAL, un documento informatico destinato ad avere efficacia probatoria che riporti informazioni false.

Art. 615 *ter* c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Esempio: Forma.Temp, violando i meccanismi di sicurezza di un sistema informatico di una Agenzia per il Lavoro, vi si introduce abusivamente, entrando in tal modo in possesso di informazioni riservate da cui il Fondo potrebbe ricevere un beneficio economico.

Art. 617 *quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Esempio: Forma.Temp intercetta comunicazioni tra Associazioni sindacali e Agenzie per il Lavoro, violando i meccanismi di sicurezza del sistema di posta elettronica delle Associazioni stesse.

Art. 617 *quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Esempio: Forma.Temp installa dispositivi tecnologici (es. sniffer) volti ad intercettare le comunicazioni telefoniche, o informatiche di un'Agenzia per il Lavoro.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Esempio: Forma.Temp procede all'alterazione dei file di un programma informatico in uso ad un'Agenzia per il Lavoro al fine di celare la prova di un credito vantato dall'Agenzia stessa nei confronti di Forma.Temp.

Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Esempio: Forma.Temp, dopo aver acceduto indebitamente al sistema informatico del Ministero del Lavoro/ANPAL, altera documenti informatici relativi ad illeciti riscontrati nella gestione del Fondo e che l'ente pubblico avrebbe dovuto comunicare all'Autorità competente.

Artt. 635 quater e 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (anche di pubblica utilità)

Esempio: Forma.Temp si introduce all'interno dei sistemi informatici di ANPAL allo scopo di sabotarne il regolare funzionamento.

Art. 171 bis L. n. 633/1941 comma 1 – Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; Riproduzione, trasferimento, distribuzione etc. del contenuto di una banca dati

Esempio: Forma.Temp installa indebitamente sui propri terminali *software* proprietario, omettendo di acquistare la licenza dal legittimo detentore dei diritti.

II.II Regole di condotta

In via generale, ai destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione delle fattispecie di reato sopra analizzate.

A) Con riferimento alle attività di **Amministrazione e finanza**, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni al Fondo od esterni ad esso, è fatto **divieto** di:

1. effettuare indebite disposizioni di pagamento nella consapevolezza che le stesse abbiano come beneficiari pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, anche attraverso interposta persona, allo scopo di ottenere indebiti vantaggi o, comunque, di influenzarne l'operato;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

2. generare flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa, espressamente autorizzate;
3. realizzare pagamenti senza l'indicazione di una causale espressa ed in mancanza di adeguata documentazione a supporto, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
4. impiegare risorse finanziarie in assenza di adeguata motivazione da parte del soggetto richiedente, da fornire anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione stessa;
5. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio dei Sindaci, della Società di Revisione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'ANPAL;
6. omettere dati ed informazioni la cui corretta rappresentazione sia richiesta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
7. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
8. accettare o ricevere, offrire, promettere o concedere, direttamente o attraverso intermediari, denaro, oggetti di valore o altri benefici da/a qualsiasi cliente, fornitore, intermediario o altri terzi, o porre in essere qualsiasi altro comportamento non rientrante nelle normali pratiche commerciali o di cortesia e/o che possa influenzare indebitamente i rapporti tra le parti esponendo il Fondo al rischio di corruzione;
9. investire le risorse assegnate al Fondo e non erogate in operazioni ad alto contenuto di rischio, così come espressamente previsto dal Regolamento Generale del Fondo.

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. è necessario stabilire limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
2. occorre che non vi sia identità soggettiva tra chi impegna Forma.Temp nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
3. è necessario tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

del bilancio nonché nelle comunicazioni dovute alla Pubblica Amministrazione, al fine di fornire al Ministero del Lavoro, all'ANPAL, alle Associazioni datoriali e alle Organizzazioni sindacali un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;

4. per le fatture ricevute ed emesse da Forma.Temp, è necessario verificare la corrispondenza delle stesse ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso il Fondo, sia con riferimento all'effettiva esistenza della transazione, sia con riferimento all'esattezza degli importi quantificati all'interno dei documenti contabili;
5. occorre garantire la massima collaborazione al Collegio dei Sindaci, alla Società di Revisione, all'Organismo di Vigilanza e alla Dirigenza, assicurando la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, con segnalazione di eventuali conflitti d'interesse;
6. è necessario che la documentazione riguardante le attività contabili sia conservata con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

B) Con riferimento alle attività di **Acquisto di beni e servizi**, ai destinatari del Modello organizzativo, siano essi interni al Fondo od esterni ad esso, è fatto **divieto** di:

1. acquistare beni o servizi da fornitori suggeriti da funzionari della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
2. aderire a richieste indebite di denaro (o servizi o beni in natura) provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti di società fornitrici di beni e servizi al fine di ottenere indebitamente condizioni contrattuali più vantaggiose;
3. corrispondere o promettere denaro o altra utilità, ovvero aderire a richieste indebite della stessa natura, a funzionari pubblici in forza alle Autorità doganali nazionali o estere al fine di ottenere indebiti vantaggi con riferimento al versamento dei diritti di dogana;
4. ricorrere a false attestazioni ovvero a meccanismi fraudolenti di qualunque natura allo scopo di sottrarre merci in importazione al versamento dei diritti doganali.

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. attenersi scrupolosamente alle procedure del Fondo in materia di acquisto di beni e servizi e vigilare costantemente sulle modalità di pagamento e sulla corretta registrazione dei pagamenti;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

2. effettuare puntualmente l'accreditamento di tutti i fornitori nell'apposito albo anteriormente all'effettuazione degli ordini d'acquisto, provvedendo in tale sede a verificare e monitorare la capacità tecnica, organizzativa/gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria della controparte;
3. provvedere puntualmente ad accertare che i beni e i servizi ricevuti siano stati effettivamente prestati dal soggetto fornitore indicato in fattura e che i prezzi praticati siano in linea con quelli di mercato;
4. richieste indebite da parte di un pubblico funzionario finalizzate a condizionare il processo di selezione dei fornitori di beni e servizi, il soggetto interessato ha l'obbligo di informare immediatamente dell'accaduto l'Organismo di Vigilanza;
5. in caso di richieste indebite di denaro o altra utilità provenienti da parte dei pubblici funzionari doganali, il soggetto interessato ha l'obbligo di informare immediatamente dell'accaduto il proprio responsabile ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

C) Con riferimento alle attività di **Gestione delle risorse umane**, è fatto **divieto** di:

1. alterare il processo di selezione delle risorse umane in base a segnalazioni e/o raccomandazioni provenienti da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
2. assumere risorse umane in violazione delle leggi che regolano il rapporto di lavoro e della normativa che tutela i diritti fondamentali del lavoratore, provvedendo altresì ad effettuare verifiche periodiche presso i propri fornitori, allo scopo di accertare che nemmeno presso gli stessi venga impiegata manodopera in violazione della predetta normativa riguardante la tutela ed i diritti fondamentali del lavoratore.

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello Organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. la selezione del personale deve essere effettuata in maniera trasparente, provvedendo alla selezione delle risorse attraverso la valutazione delle effettive competenze e secondo criteri di logica e imparzialità, nel rispetto delle procedure del Fondo;
2. in caso di richieste indebite da parte di un pubblico funzionario finalizzate a condizionare il processo di selezione delle risorse umane, il soggetto interessato ha l'obbligo di informare immediatamente dell'accaduto l'Organismo di Vigilanza, anche attraverso l'istituito canale per il *whistleblowing*;
3. il rimborso delle spese deve essere effettuato previa produzione, da parte del personale, di idonea documentazione giustificativa di quelle effettivamente sostenute;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

4. le note spese devono essere gestite secondo le modalità indicate dalla procedura del Fondo.

D) Con riferimento al processo operativo di **Gestione dei sistemi informatici**, è fatto **divieto** di:

1. utilizzare indebitamente i sistemi informatici al fine di introdursi all'interno di sistemi informatici o telematici di terze parti (es. Pubblica Amministrazione, società fornitrici etc.);
2. utilizzare comunque impropriamente i sistemi informatici, per finalità estranee e/o esorbitanti rispetto al perseguimento delle finalità del Fondo;
3. intercettare nell'interesse o a vantaggio di Forma.Temp comunicazioni telematiche e/o acquisire illecitamente dati o notizie riservate per mezzo della tecnologia informatica.

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. è necessario, in via generale, che i soggetti abilitati all'utilizzo dei sistemi informatici e al trattamento di dati personali diano attuazione, ciascuno nell'ambito della propria funzione e del proprio profilo di abilitazione informatica, alle misure e procedure per la protezione degli strumenti elettronici e dei dati, adottate da Forma.Temp ai sensi della normativa vigente in materia di *privacy*;
2. occorre rispettare tutti gli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dalla normativa sulla *privacy*, con particolare riguardo alle misure di sicurezza previste per il trattamento di particolari categorie di dati;
3. è necessario che l'operatività all'interno dei sistemi informatici del Fondo sia riservata esclusivamente a soggetti abilitati, attraverso account personali riservati, registrati e protetti da adeguate misure di sicurezza e identificazione, eventualmente prevedendo diversi livelli di operatività per ciascun utente a seconda del ruolo e della funzione svolta internamente al Fondo;
4. è necessario che i soggetti abilitati quali "Amministratori di Sistema" diano attuazione alle misure di sicurezza sui dati adottate da Forma.Temp, vigilando sul corretto utilizzo e funzionamento dei sistemi informatici;
5. è necessario verificare che Forma.Temp, prima di utilizzare un'opera dell'ingegno nell'ambito delle proprie attività, abbia la disponibilità dei diritti di utilizzazione e sfruttamento della stessa.

II.IV Raccomandazioni

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni volte a contenere il rischio di commissione dei reati nell'Area relativa all'Amministrazione di Forma.Temp:



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- è richiesto a Forma.Temp di dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nel presente Modello organizzativo circa il corretto svolgimento dell'attività di Amministrazione del Fondo, oltre che delle procedure interne adottate, allegate al Modello o da esso richiamate;
- si raccomanda ai soggetti interni ed esterni al Fondo di essere informati sull'adozione del Modello e di rispettarne come obbligo contrattuale i valori di correttezza e di trasparenza nella gestione dei sistemi amministrativo, contabile e finanziario, così come disciplinati dalle procedure interne;
- si raccomanda di effettuare una capillare attività di formazione di base in materia di rendicontazione economica, finanziaria e patrimoniale;
- occorre programmare puntuali attività di controllo gerarchico;
- agire sulla scorta di criteri precisi e definiti per la scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi;
- curare la tenuta di un elenco delle opere dell'ingegno di cui si detengono i diritti di utilizzazione e sfruttamento;
- verificare l'effettiva disponibilità dei diritti di utilizzazione e sfruttamento di un'opera dell'ingegno prima che la stessa sia resa fruibile a qualunque titolo al pubblico nell'ambito delle attività proprie di Forma.Temp.

III. Area 3: Salute e sicurezza

Con il D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 – volto al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l'accorpamento in un unico testo normativo – il legislatore ha stabilito che i Modelli organizzativi debbano prevedere un'organizzazione che garantisca l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla salute ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro. In quest'ottica, con l'art. 30 dello stesso D.lgs. 81/2008, si è provveduto a modificare l'art. 25 *septies* del D.lgs. 231/2001, di modo che, laddove a seguito della violazione di quanto disposto dal Decreto dovessero verificarsi i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose, ne risponderà anche l'ente in via amministrativa.

Peraltro, è lo stesso art. 30 del D.lgs. 81/2008 a stabilire i requisiti minimi che il Modello Organizzativo deve presentare affinché l'ente possa andare esente da responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001.

III.I Le fattispecie riconducibili all'Area di rischio



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

La fattispecie di reato in oggetto consiste nel cagionare, per colpa, la morte di taluno. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43 c.p., il reato è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dal soggetto che lo abbia cagionato e si verifica per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La responsabilità per colpa è, dunque, caratterizzata dalla mancanza di volontà dell'evento lesivo e da un comportamento contrario a regole sociali o giuridiche aventi un contenuto precauzionale.

Per quanto interessa il Modello organizzativo di Forma.Temp, ai sensi dell'art. 589 c.p. costituisce circostanza aggravante l'aver violato le norme dal contenuto precauzionale in materia di salute e di prevenzione degli infortuni sul lavoro: sono ricomprese in tale categoria non solo le norme inserite nella legislazione antinfortunistica, ma anche tutte quelle regole che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La condotta si sostanzia in un comportamento colposo dal quale derivi una lesione personale. La pena è aumentata se la lesione è *grave* (se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure, ancora, se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo) o *gravissima* (se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso), oppure, per quel che ci interessa, se vengono violate le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

III.II Le attività a rischio

Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Caratteristiche dell'attività

Il processo di tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro consiste in tutti quegli adempimenti di carattere amministrativo, organizzativo e procedurale volti a garantire un adeguato livello di sicurezza di tutto il personale impiegato, in linea con quanto indicato dal D.lgs. 81/2008, nonché la salubrità dell'ambiente lavorativo.

Aree/Soggetti coinvolti

Direzione Generale; Datore di lavoro; RSPP; Medico competente; ogni residua area e direzione.

Rischi potenziali



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Il rischio potenziale si ravvisa nella omessa ottemperanza a tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dettata dal Testo Unico di riferimento (D.lgs. 81/2008), situazione cui può conseguire la verifica di episodi lesivi per i lavoratori (lesioni gravi o gravissime) ovvero anche l'eventuale esito letale (omicidio colposo).

In linea teorica, il soggetto che potrebbe determinare una simile situazione è individuabile in chiunque sia tenuto ad osservare o a far osservare le norme in materia di prevenzione e protezione, nonché negli stessi lavoratori.

Reati ipotizzabili

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo;

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose.

Esempi

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Esempio: Forma.Temp, per negligenza o al fine di contenere al massimo i propri costi, non ottempera a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, in ragione di ciò, si verifica presso la sede del Fondo un infortunio con conseguenze letali.

Art. 590 c.p. – Lesioni colpose

Esempio: Forma.Temp non ottempera a quanto prescritto dal D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, in ragione di tale deliberata politica aziendale, si verifica presso la sede del Fondo un incidente da cui deriva per la vittima una grave lesione personale.

III.III Regole di condotta

In via generale, è fatto obbligo a tutti i destinatari, a vario titolo coinvolti nel processo di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, di operare nel rispetto delle normative vigenti e conformarsi alle regole di condotta e procedure definite da Forma.Temp.

In particolare, in ossequio agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso il Fondo ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità dello stesso, conformemente alle proprie mansioni, formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, dovrà conformarsi ai seguenti protocolli e regole di condotta di carattere generale.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Ai destinatari del Modello organizzativo è fatto espresso **divieto** di:

1. porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *septies* del D.lgs. 231/01);
2. porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
3. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
4. rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
5. svolgere attività di lavoro e adoperare dispositivi, macchinari, strumentazioni, utensili, sostanze, etc. senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
6. omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso della strumentazione;
7. rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti preposti all'attuazione delle misure di sicurezza – ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate – sono tenuti ad assicurare:

1. degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a dispositivi, attrezzature, macchinari e luoghi di lavoro;
2. l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
3. l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, etc.;
4. il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza;
5. le attività di sorveglianza sanitaria;
6. le attività di formazione e informazione del personale;
7. le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

8. l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
9. le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni;
2. utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
3. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
4. alterare il funzionamento o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
5. evitare di intraprendere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
6. sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
7. contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In particolare, con riferimento ad eventuali soggetti Terzi:

- gli **appaltatori** devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite da Forma.Temp in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Fondo; (iii) cooperare e coordinarsi con Forma.Temp per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- i **fornitori** devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

III.IV Raccomandazioni

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni volte a contenere il rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- il sistema delle deleghe e delle procedure di Forma.Temp in materia di sicurezza sul lavoro deve consentire una gestione efficace delle attività del Fondo, garantendo al massimo la tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori;
- il sistema delle deleghe e delle procedure di Forma.Temp deve essere coerente con le effettive responsabilità, competenze e poteri di spesa all'interno del Fondo;
- occorre prevedere una periodica, attività di formazione e informazioni di tutto il personale di Forma.Temp in materia di sicurezza sul lavoro;
- è necessario prevedere forme di "protezione oggettiva" nonché "forme di protezione soggettiva" e quindi prevedere attività di informazione e formazione rivolte ai lavoratori circa i rischi specifici dell'attività lavorativa e le misure idonee per evitare tali rischi o ridurli al minimo.

IV. Area 4: Attività di Forma.Temp: Politiche Attive e Passive del Lavoro

La quarta ed ultima Macro Area di rischio individuata ricomprende al proprio interno le principali attività svolte da Forma.Temp nei settori delle politiche attive e passive per il lavoro: l'Ente – costituito dalle Associazioni di rappresentanza delle Agenzie per il Lavoro, dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori somministrati e dalle tre Confederazioni Sindacali – interviene quale strumento della gestione bilaterale della formazione e del sostegno al reddito, rendendo disponibili le risorse finanziarie destinate a qualificare ulteriormente il lavoro in somministrazione nel sistema delle politiche del lavoro.

Le attività da ricondurre all'interno di tale Area sono pertanto: la Registrazione a Forma.Temp e tenuta dell'anagrafe delle Apl; la gestione delle Politiche Attive del Lavoro; la gestione delle Politiche Passive del Lavoro.

IV.1 Le fattispecie riconducibili all'Area di rischio

Art. 316 bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il reato si configura nel caso in cui, taluno, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Comunità europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non utilizzi dette somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento della commissione del reato coincide con il mancato utilizzo o la destinazione ad altri impieghi delle erogazioni, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati erogati.

Questa fattispecie è stata modificata dal **Decreto Legge n. 13/2022**, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” (c.d. Decreto Frodi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022. In particolare, nella rubrica le parole “a danno dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “di erogazioni pubbliche”; è stato inoltre espressamente esteso l’ambito di applicazione della fattispecie penale a mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati a una o più finalità.

Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Il D.lgs. 75/2020 ha introdotto un inasprimento di pena (reclusione da sei mesi a quattro anni) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto siano superiori ad euro 100.000.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Anche la presente fattispecie è stata modificata dal **Decreto Legge n. 13/2022**, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” (c.d. Decreto Frodi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022. In particolare, la rubrica è stata sostituita in “Indebita percezione di erogazioni pubbliche” mentre sono state espressamente ricomprese nell’ambito della fattispecie anche le “sovvenzioni” (inserite dopo la parola “contributi”).

Art. 640, co. 2 n. 1, c.p. – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità.

2-bis se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.

Il reato di truffa sopra riportato appartiene al novero dei delitti contro il patrimonio, punibili indipendentemente dalla circostanza che il soggetto lesa o tratto in inganno sia lo Stato od altro ente pubblico.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto in relazione al reato di cui all’articolo in commento, è necessario che tale delitto sia posto in essere dai soggetti apicali e/o dai soggetti sottoposti, mediante artifici o raggiri, ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione europea.

Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Il reato si configura nel caso in cui la truffa *ex art.* 640 c.p. sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La norma è stata modificata a seguito dell'emanazione del **Decreto Legge n. 13/2022**, recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" (c.d. Decreto Frodi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022. In particolare, sono state espressamente ricomprese nell'ambito della fattispecie anche le "sovvenzioni" (inserite dopo la parola "contributi").

Art. 318 - 322 c.p. – Reati di corruzione

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dagli artt. 318-322 c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 "Rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dagli artt. 318-322 c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 "Rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dagli artt. 318-322 c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 "Rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 648 *bis* c.p. si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Area 2 "Amministrazione di Forma.Temp".

IV.II Le attività a rischio

1. Registrazione a Forma.Temp e tenuta dell'anagrafe delle ApL

Caratteristiche dell'attività

Le Agenzie per il Lavoro, a seguito dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/ANPAL, sono soggette



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

all'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe di Forma.Temp e al versamento del contributo previsto dall'art. 12, commi 1 e 2, del D.lgs. 276/03, pari al 4% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato in somministrazione.

Forma.Temp è incaricata dell'iscrizione e della registrazione delle ApL all'interno del proprio sistema anagrafico, essendo tenuta a dare conferma dell'avvenuta registrazione al Fondo e abilitando le stesse ApL alla gestione di tutti i processi operativi relativi alle dichiarazioni contributive e alla gestione delle attività finanziate attraverso il proprio sistema informativo FTWeb.

Aree/Soggetti coinvolti

Direzione Generale; Area supporto alla Direzione; Area Fondo di Solidarietà e Politiche Passive del Lavoro; Area Gestione Politiche Attive del Lavoro ed Accesso Elenchi; Area Controlli politiche attive del lavoro ed Elenchi; Area ICT e Privacy; ogni altra funzione/soggetto eventualmente coinvolto nel processo.

Rischi potenziali

Il rischio principale collegato a tale attività consiste nella possibilità di verifica di reati di natura corruttiva che potrebbero realizzarsi laddove il Fondo possa avere indebite cointeressenze nel consentire e/o agevolare l'iscrizione di Agenzie per il Lavoro all'interno del proprio sistema anagrafico, anche nell'eventuale intento di strumentalizzare a fini illeciti l'operatività delle stesse agenzie.

Reati ipotizzabili

Artt. 318 - 319 c.p. – Reati di corruzione;

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite.

Esempi

Art. 318 -319 c.p. – Reati di corruzione

Esempio: Forma.Temp, intendendo utilizzare per scopi illeciti (es. riciclaggio) una ApL connivente, offre una somma di denaro al funzionario ministeriale/ANPAL incaricato affinché, pur in assenza dei requisiti giuridici e finanziari richiesti dalla legge, acconsenta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, provvedendo conseguentemente all'iscrizione della stessa agenzia all'interno della propria anagrafe.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Forma.Temp, intendendo agevolare l'iscrizione di una ApL, accetta di corrispondere una somma di denaro al funzionario ministeriale/ANPAL incaricato – dietro sua espressa richiesta – affinché questi, pur in assenza dei requisiti giuridici e finanziari richiesti dalla legge, acconsenta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Forma.Temp, intendendo utilizzare per scopi illeciti (es. riciclaggio) una APL connivente, offre una somma di denaro, quale prezzo della propria opera di mediazione, ad un soggetto che vanta relazioni (vere o anche solo asserite) con un funzionario ministeriale/ANPAL, affinché quest'ultimo, pur in assenza dei requisiti giuridici e finanziari richiesti dalla legge, acconsenta al rilascio in favore dell'agenzia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Gestione delle Politiche Attive del lavoro

Caratteristiche dell'attività

Le Politiche Attive del Lavoro prevedono il finanziamento della formazione per l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze, l'aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale, attraverso diverse tipologie formative, di candidati a missioni di lavoro iscritti presso le ApL, ovverosia lavoratori a tempo determinato e indeterminato in somministrazione.

Nell'ambito di tali percorsi vengono finanziate anche attività di Orientamento, Bilancio delle Competenze e Ricerca attiva del lavoro.

Aree/Soggetti coinvolti

Direzione Generale; Area supporto alla Direzione; Direzione Amministrazione e Finanza; Area Gestione Politiche Attive del Lavoro e accesso elenchi; Area Controlli Politiche Attive del Lavoro ed elenchi; ogni altra funzione/soggetto eventualmente coinvolto nel processo.

Rischi potenziali

Il rischio di verifica di reati di natura corruttiva è strettamente legato, per quanto riguarda la presente area, alla qualifica di incaricato di pubblico servizio di Forma.Temp in relazione alla tipologia di attività concretamente svolta.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Invero, Forma.Temp è un ente costituito in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato; tuttavia, si tratta, anzitutto, di un ente istituito per legge e sottoposto alla diretta vigilanza del Ministero del Lavoro - Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). L'attività svolta da Forma.Temp è, inoltre, direttamente finalizzata a promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori in una prospettiva di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità e, in quanto tale, attinente al perseguimento di un interesse generale costituzionalmente rilevante; similmente può dirsi per i fondi impiegati da Forma.Temp nel perseguimento della predetta attività, dal momento che, pur provenendo le risorse da soggetti privati (le ApL), gli stessi vengono impiegati per il perseguimento delle funzioni pubbliche di interesse generale di cui si è detto sopra (in tal senso cfr. sentenza Consiglio di Stato 15 settembre 2015 n. 4304).

In questi termini, dunque, in quanto soggetto incaricato di un pubblico servizio, Forma.Temp può essere soggetto passivo nell'ambito di reati di natura corruttiva, potendo strumentalizzare il proprio ruolo in cambio di indebite remunerazioni da parte delle ApL.

Occorre poi considerare che, con la collaborazione di ApL conniventi, Forma.Temp potrebbe favorire condotte di riciclaggio di capitali di provenienza illecita.

Reati ipotizzabili

Artt. 318 - 319 c.p. – Reati di corruzione;

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 648 *bis* c.p. – Riciclaggio.

Esempi

Art. 318 - 319 c.p. – Reati di corruzione

Esempio: Forma.Temp, accordandosi con una ApL, pur sapendo che la stessa agenzia ha simulato l'organizzazione di alcuni corsi di formazione ai lavoratori, riconosce, in sede di compensazione annuale, l'andamento a buon fine dei progetti. In cambio Forma.Temp riceve dalla ApL, quale prezzo della corruzione, una parte della somma in tal modo indebitamente sottratta alla contribuzione.

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Forma.Temp, sapendo che una ApL ha simulato l'organizzazione di alcuni corsi di formazione ai lavoratori, rappresenta alla stessa la possibile effettuazione di controlli volti ad accertare la verifica della stessa condotta illecita; contestualmente, tuttavia, Forma.Temp



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

prospetta che non procederà ad effettuare alcun controllo ove l'agenzia acconsenta, in cambio, a corrispondere indebitamente una somma di denaro.

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio

Esempio: Forma.Temp, con la collaborazione di alcune ApL conniventi, acconsente a portare in compensazione importi di denaro simulatamente impiegati per l'organizzazione di corsi di formazione (mai effettivamente realizzati): Forma.Temp, in questo modo, coopera con le agenzie nella sostituzione e/o nel trasferimento di denaro di provenienza delittuosa, che risulterà essere stato impiegato per sostenere le spese relative all'organizzazione dei predetti corsi.

3. Gestione delle Politiche Passive del Lavoro

Caratteristiche dell'attività

Le Politiche Passive del Lavoro consistono nel finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato in somministrazione.

In particolare, attraverso il Fondo di Solidarietà – istituito presso Forma.Temp ai sensi della Legge 92/2012, dell'Accordo tra le Parti Sociali del 25 novembre 2015 e del successivo DM 95074 pubblicato in G.U. il 21/5/2016 n. 118 – si provvede all'erogazione:

- dell'Assegno d'Integrazione Salariale (AIS), che viene corrisposto in caso di riduzione o sospensione della prestazione lavorativa;
- del contributo per il Sostegno al reddito (SAR), che viene invece corrisposto in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Forma.Temp, inoltre, eroga un ulteriore contributo in caso di situazioni di Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL - art. 25 CCNL).

Aree/Soggetti coinvolti

Direzione Generale; Area supporto alla Direzione; Area Fondo di Solidarietà e Politiche Passive del Lavoro; Area ICT e Privacy; ogni altra funzione/soggetto eventualmente coinvolto nel processo.

Rischi potenziali

I rischi principali legati alla gestione delle Politiche Passive del Lavoro pertengono tutti all'indebito ottenimento e/o utilizzo di capitali di provenienza pubblica che Forma.Temp potrebbe idealmente conseguire o in via diretta (attraverso condotte decettive in danno dello Stato) o in via indiretta,



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

strumentalizzando la propria funzione per consentirne a terzi (le ApL o i lavoratori impiegati dalle stesse) l'indebita percezione o utilizzo distorto.

Con riguardo invece al rischio di verifica di reati di natura corruttiva, occorre anzitutto considerare che Forma.Temp, simulando l'erogazione di prestazioni in favore dei lavoratori, potrebbe creare delle provviste di finanza da utilizzare a scopi corruttivi. Secondariamente – considerando che il Fondo, come sopra detto, opera quale incaricato di un pubblico servizio in ragione delle funzioni svolte – sussiste il rischio che Forma.Temp possa essere soggetto passivo nell'ambito di reati di natura corruttiva, potendo strumentalizzare il proprio ruolo in cambio dell'indebita concessione di prestazioni assistenziali a favore delle ApL o dei lavoratori in somministrazione presso le stesse impiegate.

Reati ipotizzabili

Art. 316 *bis* c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche;

Art. 316 *ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche;

Art. 640, co. 2 n. 1, c.p. – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;

Art. 640 *bis* c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

Artt. 318-319 c.p. – Reati di corruzione;

Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite.

Esempi

Art. 316 *bis* c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

Esempio: Forma.Temp coopera con una ApL affinché la stessa consegua un contributo statale concesso in cambio dell'assunzione di particolari categorie di lavoratori (es. lavoratori svantaggiati); allorché lo stesso contributo viene ottenuto, però, ne distrae le risorse in concorso con la stessa agenzia per finalità del tutto estranee.

Art. 316 *ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Esempio: Forma.Temp, cooperando con alcune ApL conniventi, nella consapevolezza che i lavoratori impiegati presso le stesse non siano in possesso dei requisiti per il percepimento di contributi di provenienza pubblica (es. TIS c.d. "semplificato" in periodo di emergenza da Covid-19) e con l'intento di trarne un indebito beneficio di natura economica (es. parziale restituzione), avalla le richieste di erogazione del contributo.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Art. 640, co. 2 n. 1, c.p. – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Esempio: Forma.Temp, potendo ottenere dallo Stato finanziamenti per il sovvenzionamento di misure di natura straordinaria (es. TIS c.d. “semplificato” in periodo di emergenza da Covid-19), ricorre ad artifici e raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione di documenti, l’inserimento a sistema di nominativi inesistenti, etc.) allo scopo di indurre in errore l’amministrazione statale per ottenere finanziamenti in misura ingiustificatamente superiore rispetto al necessario nell’intento deliberato di avvantaggiarsene indebitamente.

Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Esempio: Forma.Temp, cooperando con alcune ApL conniventi e ricorrendo ad artifici e raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione di documenti, l’inserimento a sistema di nominativi inesistenti, etc.), consegue l’indebito percepimento di contributi di provenienza pubblica (es. TIS c.d. “semplificato” in periodo di emergenza da Covid-19) e con l’intento di trarne un indebito beneficio di natura economica (es. parziale restituzione).

Artt. 318 - 319 c.p. – Reati di corruzione

Esempio 1: Forma.Temp, simulando l’impiego di risorse per finanziare l’erogazione di prestazioni in favore dei lavoratori, crea riserve occulte da cui attingere per corrompere funzionari pubblici.

Esempio 2: Forma.Temp, accetta la promessa di una consistente somma di denaro da parte di una ApL per accelerare i tempi di disbrigo della pratica di erogazione del contributo per mancanza di occasioni lavorative (c.d. MOL) dalla stessa richiesto.

Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Forma.Temp, rappresenta ad una ApL tempi piuttosto lunghi per portare a termine la pratica di erogazione del contributo per mancanza di occasioni lavorative (c.d. MOL) dalla stessa richiesto; tuttavia, Forma.Temp prospetta la possibilità di accorciare sensibilmente gli stessi tempi di lavorazione allorché l’agenzia sia disposta a corrispondere una consistente somma di denaro.

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Forma.Temp, simulando l’impiego di risorse per finanziare l’erogazione di prestazioni in favore dei lavoratori, crea riserve occulte da cui attingere per remunerare l’opera di mediazione



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

prestata da terzi soggetti che vantino relazioni di conoscenza o familiarità con pubblici funzionari e siano in grado, perciò, di influenzarne il comportamento in favore di Forma.Temp.

IV.III Regole di condotta

Al fine di prevenire il compimento di reati nella Macro Area rappresentata dall'attività propria di Forma.Temp, ovvero sia l'attuazione delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, è necessario che i destinatari del Modello, siano essi interni al Fondo (soggetti in posizione apicale e soggetti a questi subordinati) o esterni ad essa (collaboratori e/o consulenti) rispettino quanto previsto dalle leggi vigenti e si conformino alle presenti regole di condotta.

Tali regole sono per i destinatari del Modello dei principi uniformi di condotta e per l'OdV degli strumenti operativi per indirizzare l'attività di controllo, di monitoraggio e di verifica sull'adeguatezza e il rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Forma.Temp.

Ai Destinatari del Modello organizzativo è fatto espresso **divieto** di:

1. aderire a richieste indebite di denaro (o servizi o beni in natura) provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico;
2. accettare o ricevere indebitamente denaro, omaggi o altra utilità (ad esempio da parte di agenzie per il lavoro) allo scopo di realizzare atti contrari ai doveri del proprio ufficio;
3. intraprendere contatti o favorire gli interessi dell'ente tramite elargizioni indebite di denaro, di beni di valore o concessione di vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere qualsivoglia prestazione o facilitazione o atto pubblico di favore;
4. corrispondere o promettere denaro o qualsiasi altra utilità a terzi soggetti affinché questi fungano da intermediari nei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di influenzare l'operato di questi ultimi nell'interesse o a vantaggio di Forma.Temp; ovvero accettare denaro o altra utilità da parte di terzi soggetti allo scopo – vero o asserito – di mediare in loro favore con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
5. destinare contributi, sovvenzioni o in generale finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati;
6. presentare domanda ovvero avanzare in altro modo richiesta di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici di qualunque natura, allegando dati o documenti falsi o alterati, ovvero porre in essere artifici o raggiri di qualunque natura allo scopo di ottenere le predette elargizioni.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

Infine, è fatto **obbligo** ai destinatari del Modello organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. agire secondo le disposizioni contenute all'interno dei documenti istituzionali (Statuto, Manuale Operativo, Regolamento, Vademecum, Codice di Comportamento) e delle procedure del Fondo, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, fedeltà e professionalità;
2. in caso di richieste di elargizioni di denaro o di beni di valore da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato ha l'obbligo di rifiutare ogni corresponsione, anche se sottoposto a pressioni illecite, ed informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
3. rifiutare di porre in essere condotte contrarie ai propri doveri di ufficio a fronte di indebite elargizioni di denaro o altra utilità provenienti da soggetti terzi (es. agenzie per il lavoro).

Con particolare riferimento alla **Registrazione a Forma.Temp e tenuta dell'anagrafe delle ApL** occorre:

- verificare, prima di procedere alla registrazione dell'agenzia, che la stessa sia autorizzata allo svolgimento delle attività di somministrazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/ANPAL;
- garantire la trasparenza e tracciabilità del processo di registrazione delle agenzie per il lavoro all'interno dell'anagrafe del Fondo;
- verificare la sussistenza, in capo alle ApL, dei requisiti giuridici e finanziari richiesti dalla legge nonché la completezza e la tempestività della documentazione trasmessa ai fini della registrazione.

Con riferimento all'attività **Gestione delle Politiche Attive del Lavoro** occorre:

- garantire la trasparenza e la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con le ApL;
- monitorare l'effettiva somministrazione della formazione da parte delle agenzie;
- prevedere specifici meccanismi di controllo *in itinere* in ordine alla predisposizione e realizzazione dei progetti formativi promossi dalle agenzie per il lavoro e realizzati su territorio nazionale nonché controlli *ex post* volti a verificare, una volta concluso il percorso formativo, la regolarità e completezza della documentazione amministrativa e il rispetto degli standard di servizio;
- che le procedure del Fondo prevedano la separazione tra la funzione che effettua i controlli *in itinere* e quella cui sono affidati i controlli *ex post* (c.d. segregazione delle funzioni).

Con riferimento alla **Gestione delle Politiche Passive del Lavoro** occorre:

- prevedere specifiche attività di controllo gerarchico sulla documentazione da presentare ai fini della richiesta di erogazioni pubbliche;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- garantire che ogni prestazione erogata a favore dei lavoratori, anche per il tramite delle ApL, venga adeguatamente tracciata;
- prevedere un adeguato sistema di controlli volto a verificare la correttezza e la completezza della documentazione presentata dalle ApL o dai lavoratori impiegati dalle stesse, nonché il possesso dei relativi requisiti necessari ai fini del riconoscimento della prestazione economica oggetto dell'istanza.

IV.IV Raccomandazioni

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni volte a contenere il rischio di commissione dei reati nell'Area Attività di Forma.Temp: Politiche Attive e Passive del Lavoro:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo trasparente, lasciando traccia di ogni comunicazione tra Forma.Temp e l'ente pubblico;
- all'interno di ciascun processo è richiesta, ove possibile, una separazione tra soggetto/i che iniziano, eseguono e concludono un processo e soggetto/i che ne eseguono il controllo;
- ogni passaggio dei processi va adeguatamente tracciato;
- nessun tipo di pagamento che esorbiti dal modico valore potrà essere ricevuto e/o effettuato in contanti o in natura;
- coloro che svolgono una funzione di controllo nei processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono porre attenzione alle modalità di attuazione degli stessi, al rispetto delle regole di condotta indicate in precedenza, nonché al rispetto delle procedure e, se del caso, riferire all'OdV in merito al verificarsi di situazioni di irregolarità, anche attraverso l'istituito canale per il *whistleblowing*;
- deve essere previsto un sistema di controllo periodico dei flussi finanziari e della documentazione dell'ente;
- è necessario che vi sia separazione funzionale tra chi gestisce le attività per le quali è stato richiesto un finanziamento pubblico e chi presenta la richiesta di finanziamento;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'espletamento dell'attività di verifica dei requisiti necessari per l'ottenimento di finanziamenti, contributi ed erogazioni pubbliche;
- è necessario che le richieste di finanziamenti, contributi, ecc. di natura pubblica siano sempre preventivamente autorizzate dai soggetti in possesso degli adeguati poteri;
- le risorse finanziarie ottenute siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste;



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

Data:

Legge di riferimento: Decreto Legislativo n. 231 / 01

- la documentazione relativa alla richiesta delle predette contribuzioni pubbliche sia adeguatamente conservata al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.